



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 582

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 febbraio 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro):

Plenaria *Pag.* 5

7^a (Istruzione) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 24

Plenaria » 26

2^a - Giustizia:

Plenaria » 37

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 44

4^a - Difesa:

Plenaria » 50

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 53

Plenaria (pomeridiana) » 55

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 62

7^a - Istruzione:

Plenaria » 66

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia: CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142)</i>	»	96
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	97
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 173)</i>	»	108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	109

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	112
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	115
---------------------------	-------------	-----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	117
---------------------------	---	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	»	119
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	121
---------------------------	-------------	-----

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

<i>Plenaria</i>	»	125
---------------------------	---	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (antimeridiana e pomeridiana) 10^a (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 582° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 febbraio 2012.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(803) CASTRO ed altri. – *Misure a favore della partecipazione dei lavoratori*

(964) TREU ed altri. – *Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti*

(1307) BONFRISCO e CASOLI. – *Delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese*

(1531) ADRAGNA. – *Norme per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende*

(2572) LANNUTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre 2011.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella seduta del 18 ottobre 2011 le Commissioni riunite avevano deliberato la costituzione di un Comitato ristretto, il quale ha concluso i propri lavori lo scorso 23 febbraio con la

predisposizione di una proposta di testo unificato. Dà quindi la parola ai relatori, affinché illustrino tale proposta, pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore ICHINO (*PD*), relatore per la 11^a Commissione, specifica in primo luogo l'importanza del contratto collettivo aziendale al fine dell'attuazione delle forme di partecipazione dei lavoratori contemplate nel testo predisposto dal Comitato ristretto. I requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo devono essere stabiliti da un apposito accordo interconfederale o, in mancanza, trovano direttamente applicazione i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Prosegue illustrando le forme di partecipazione elencate al comma 1 dell'articolo 1, nonché le norme riguardanti la partecipazione dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Dopo aver richiamato l'attenzione sulle forme di azionariato previste, si sofferma sugli incentivi alla partecipazione azionaria, nonché sull'ipotesi di copertura di cui all'articolo 5, precisando come questa sia di fatto insufficiente al fine di garantire una maggiore incisività della riforma prevista.

Il senatore FERRARA (*CN (GS-SI-PID-IB-FI)*), relatore per la 6^a Commissione, si sofferma in particolare sull'articolo 5 del testo unificato, recante la norma di copertura, ricordando le questioni emerse in Comitato ristretto e motivando l'indicazione di un onere come tetto di spesa. Dopo aver specificato le ragioni che hanno suggerito il superamento di una disposizione di delega al Governo, ancorché assistita da apposita clausola di salvaguardia, motiva il ricorso all'istituzione di un Fondo, al quale attingere le risorse in caso di attivazione delle disposizioni recate dall'articolo.

Conclude richiamando l'opportunità di riflettere sull'esigenza di prevedere una clausola di salvaguardia in fase attuativa, in riferimento alle norme recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g) e articolo 4, comma 2.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA dà atto della rilevanza del tema oggetto del testo predisposto dal Comitato ristretto e si riserva di compiere su di esso i necessari approfondimenti di analisi.

Il presidente GIULIANO propone quindi alle Commissioni riunite di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame, al quale riferire eventuali emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE
COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 803, 964, 1307, 1531, 2572**

NT1

Articolo 1.

(Contenuto del contratto istitutivo)

1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale volto a istituire una delle seguenti forme di coinvolgimento dei lavoratori:

a) obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d'impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;

b) procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l'inquadramento, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali de-

stinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di *welfare* aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa;

f) partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell'adesione dei singoli lavoratori interessati;

h) partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell'articolo 3;

i) accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediantela costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

2. Le forme di partecipazione di cui al comma precedente, lettere *e)*, *g)*, ed *i)* sono agevolate nei limiti della dotazione del Fondo istituito a norma dell'articolo 5, secondo modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 2.

(Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo)

1. Il contratto istitutivo di cui all'articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nell'unità produttiva.

2. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, si applicheranno i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011.

Articolo 3.

(Consigli di sorveglianza)

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ot-

tobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all'articolo 4, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

Articolo 4.

(Partecipazione azionaria dei lavoratori)

1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.

2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.

3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.

4. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell'articolo 5. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell'impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell'impresa.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese pari a 100 milioni di euro.

2. Al relativo onere pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
POSSA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(244) MARTINAT e PONTONE. – *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei centri storici nel quadro di una corretta logica conservativa*

(314) CHIAROMONTE ed altri. – *Norme in materia di tutela delle città storiche*

(1206) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(1388) SBARBATI. – *Norme per la tutela delle «città d'arte»*

(2250) Anna Maria SERAFINI ed altri. – *Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(2280) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DI NARDO (*IdV*), in qualità di relatore per la 13^a Commissione permanente, illustra l'Atto Senato n. 244, che presenta caratteristiche radicalmente diverse dagli altri. Infatti affronta il tema del recupero e della valorizzazione dei centri storici senza un vincolo di dimensione e imposta una disciplina generale del recupero edilizio dei centri urbani sulla base di criteri fissati dalla stessa legge circa i corretti principi della logica di conservazione, la classificazione delle aree storico-artistiche, la

classificazione dei singoli edifici, la regolamentazione delle normative edilizie. Il disegno di legge si propone il raggiungimento di tre obiettivi, indicati all'articolo 1: dettare i principi di una corretta strategia di conservazione coerente con i processi di trasformazione della città; collegare gli interventi consentiti da questa strategia ad una esatta valutazione storico-artistica dei singoli monumenti, edifici, siti o trame caratteristiche; stimolare una più approfondita coscienza civica della conservazione. L'articolo 2 illustra i principi di una corretta logica conservativa dei centri storici superando il principio dell'immodificabilità degli edifici e delle destinazioni d'uso e interessando il principio del restauro conservativo, al fine di prevedere un'utilizzazione anche per nuove finalità. L'articolo 3 reca una classificazione delle aree storico-artistiche e le definizioni di area urbana storica, porzione urbana storica, quartiere storico, luogo storico. La perimetrazione relativa alle succitate aree e luoghi è rimessa ad una delibera del sindaco. L'articolo 4 predispone una classificazione di singoli edifici, complessi edilizi, siti e trame circoscritte del tessuto edilizio, suddividendoli in linea di massima in antecedenti la fine del Medioevo e fino a quelli appartenenti al recente passato. L'articolo 5 prevede la decadenza di taluni vincoli urbanistici e prescrizioni urbanistiche relative alle zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. L'articolo 6 dispone in merito alla regolamentazione dell'attività edilizia di restauro, recupero e trasformazione che si attua attraverso il coordinamento tra i Comuni e le soprintendenze sulle procedure di valutazione degli interventi, che si allontanano sempre più dal restauro e si avvicinano alla trasformazione in ragione inversa al grado di valutazione storico-artistica del bene considerato. L'articolo 7 istituisce il titolo di «città d'arte di interesse nazionale», assegnato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'articolo 8 reca modifiche normative volte alla soppressione delle limitazioni che restringono all'edilizia residenziale la disciplina relativa al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e di quelle relative al recupero nei centri storici di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 (ora articolo 3 del testo unico in materia di edilizia). Ai sensi dell'articolo 9, al fine del recupero di edifici storici e di proprietà pubblica, l'ente proprietario può concedere in uso i beni per una destinazione ricettivo-turistica o culturale o di spettacolo, per la durata di trenta anni. L'articolo 10 dispone l'approvazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge n. 314 reca norme in materia di tutela delle città storiche. In particolare, esso affronta i temi della identificazione e della perimetrazione dei centri storici, compiute di intesa tra Comuni e soprintendenze, e della programmazione annuale dei progetti di recupero e di valorizzazione, di intesa con la soprintendenza, il cui programma è adottato in una apposita conferenza dei servizi (articolo 1). Il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a destinare una certa percentuale dei propri fondi al concorso per le spese di realizzazione dei programmi annuali (ar-

ticolo 1), dichiara, tramite la soprintendenza competente, l'eventuale interesse culturale delle località (articolo 3). Il disegno di legge sottopone i centri storici alle disposizioni stabilite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e prevede una strettissima collaborazione tra soprintendenze, Comuni, Province e Regioni per la programmazione degli eventi e delle manifestazioni (articolo 4), nonché per la concessione in uso di immobili di interesse storico-artistico (articolo 5). I Comuni, le Province e le Regioni, ciascuno secondo le proprie prerogative e i propri ambiti, definiscono i criteri per la razionalizzazione e la ottimizzazione dei flussi turistici sul territorio (articolo 6). L'articolo 7 reca la relativa copertura finanziaria.

L'Atto Senato n. 1388 reca norme per la tutela delle città d'arte. La disciplina in esso contenuta mira a coinvolgere le Regioni nella identificazione delle città d'arte e a responsabilizzare i Comuni per il finanziamento degli interventi. Il disegno di legge prevede la politica dei *matching grant* – tipica degli Stati federali o a regionalismo spinto – evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell'autorità centrale ed utilizza lo strumento dell'accordo di programma. Annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, si prevede di fissare l'ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma. In particolare, l'articolo 1 prevede le modalità per il riconoscimento delle città d'arte. L'articolo 2 reca disposizioni ai fini della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica, che devono essere assicurati dalle rispettive Amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci ordinari. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e conservazione, o comunque concordati con l'Amministrazione dei beni culturali. L'articolo 4 estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili che siano ricompresi in comparti urbanistici identificati *ad hoc* dai Comuni interessati. L'articolo 5 dispone che gli accordi di programma indichino le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione.

Gli Atti Senato nn. 1206, 2250 e 2280 recano norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte. I testi dei disegni di legge sono sostanzialmente identici, fatti salvi alcuni aspetti del disegno di legge n. 1206 di puntuale competenza della 13^a Commissione. In particolare, il Capo I espone i principi che i pubblici poteri devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori, delle attività e dei processi che vi si svolgono qualora ambiscano al riconoscimento dello *status* di città d'arte. L'articolo 1 detta le finalità della legge indicando gli obiettivi che maggiormente risultano dover connotare l'attività dei pubblici poteri nei confronti di tali città: la loro valorizzazione come fattore fondamentale di sviluppo sociale, economico e culturale; la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con le finalità sin qui ricordate; la tutela della funzione residenziale e abitativa delle città d'arte e dei loro centri storici; il rispetto delle esigenze dei re-

sidenti e il contenimento dell'impatto negativo sull'ambiente urbano causato dall'eccessivo afflusso turistico; l'incentivazione, in ultimo, degli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dei precedenti obiettivi. L'articolo 2 contiene la definizione di città d'arte. L'articolo 3 individua gli obiettivi da perseguire per queste città: la preservazione dei beni culturali in esse contenuti, della struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto urbano originari, dell'assetto viario preesistente e di ogni altro elemento incidente sull'immagine urbana, la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico; il contenimento del degrado dell'ambiente urbano conseguente all'afflusso turistico e la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi; la preservazione della funzione residenziale dei centri storici e la facilitazione della convivenza tra residenti e visitatori; lo sviluppo dell'arredo urbano finalizzato a un adeguato utilizzo da parte della collettività in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei luoghi. Il Capo II tratta dell'individuazione concreta delle realtà cui rendere applicabile la normativa in oggetto: stabilisce il procedimento di individuazione, le modalità di verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nella Lista delle città d'arte e le funzioni della Commissione per le città d'arte. Il Capo III e il Capo IV disegnano la disciplina premiale che consegue all'iscrizione nella Lista delle città d'arte. L'articolo 8 predispose la costituzione di un fondo per le città d'arte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 9 disciplina il trattamento fiscale agevolato per le erogazioni liberali destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione delle città d'arte attraverso il meccanismo del credito d'imposta. Più in particolare, gli interventi per i quali è possibile usufruire del credito d'imposta sono quelli finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni culturali ubicati all'interno delle città d'arte oppure inerenti l'attuazione di interventi programmati dagli enti territoriali in sede di pianificazione territoriale. Il Capo IV propone alcune misure di salvaguardia, intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell'azione pubblica alle esigenze delle città d'arte. Sono previste da una lato deroghe a discipline di settore che hanno grande incidenza sull'immagine dei centri storici, dall'altro la formalizzazione della possibilità di vedere riconosciuto il ruolo delle città d'arte all'interno dei procedimenti amministrativi concernenti opere o beni culturali appartenenti agli enti territoriali interessati. L'articolo 12, comma 1, dispensa le città d'arte dall'obbligo di installare una determinata quantità di pannelli fotovoltaici, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia per le nuove costruzioni. Il comma 2 propone l'aggravamento dei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di interesse nazionale nonché di impianti e di infrastrutture connessi all'esercizio di servizi pubblici locali, che presentano un forte impatto sulla struttura e sull'immagine dei luoghi che ne sono interessati. In particolare, si prevede che per l'approvazione delle opere stesse, le amministrazioni procedenti debbano richiedere il parere della Commissione per le città d'arte. Si tratta

di un parere obbligatorio ma non vincolante. L'articolo 13 propone invece un meccanismo di superamento del diniego da parte delle soprintendenze negli atti di assenso necessari agli enti locali per la gestione del proprio patrimonio vincolato. Infine, il Capo V tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del fondo per le città d'arte.

Alle Commissioni riunite riferisce altresì il relatore per la 7^a Commissione, senatore STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), il quale, dopo aver sottolineato le finalità comuni a tutti i disegni di legge in titolo, osserva come a volte le città d'arte non vengano valorizzate per timore che possano esserne danneggiate. In tal modo, tuttavia, esse subiscono un processo di musealizzazione che le trasforma in veri e propri «cimiteri della bellezza». Egli auspica pertanto che possano essere diffuse esperienze positive come il «circuitto del mito» avviato in Sicilia, che vitalizza luoghi di interesse storico-artistico organizzando al loro interno manifestazioni culturali. La bellezza delle città d'arte deve infatti coniugarsi, a suo avviso, con lo sviluppo turistico e con il rilancio economico dei luoghi.

Egli si sofferma indi sui singoli disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 244, a firma di esponenti del PdL, si propone di indicare nuovi principi e linee-guida al fine di assicurare una migliore conservazione dei centri storici. A tale scopo, è fornita una classificazione delle «aree storico-artistiche» e, a un livello più specifico, dei «singoli edifici e complessi edilizi». Si prevede altresì una semplificazione della normativa urbanistica e dell'attività edilizia rispetto all'ordinamento vigente. Infine, è contemplata l'istituzione del titolo di «città d'arte d'interesse nazionale» come riconoscimento dell'importanza assunta da determinate aree. Nel complesso, la proposta di legge è informata a una consistente opera di rivalutazione dei centri storici italiani, attraverso la liberalizzazione delle loro potenzialità e la delegificazione di profili essenziali, quali la normativa urbanistica e l'attività edilizia che, oggi, limitano fortemente – fino a immobilizzare – la loro evoluzione, causandone conseguentemente l'impovertimento. In particolare, il relatore pone l'accento sui numerosi vincoli che affliggono le soprintendenze, auspicandone un ridimensionamento.

Anche il disegno di legge n. 314, a firma di esponenti del PD, si pone l'obiettivo di valorizzare le attività di recupero dei centri storici italiani. A tal fine, esso prevede, all'articolo 1, una procedura per l'individuazione dei centri, quartieri e siti storici, nonché dei loro confini, nella quale i Comuni svolgono sicuramente la parte principale. Inoltre, esso pone in capo ai Comuni un obbligo di tutela e conservazione delle aree storiche così individuate, che si estrinseca nella redazione di un programma annuale. All'articolo 2, si prevede di applicare ai beni pubblici e privati ricadenti nei centri storici le tutele disposte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Agli articoli successivi si stabiliscono la dichiarazione d'interesse culturale di locali luogo di tradizionali attività, la possibilità di realizzare un programma di eventi e di manifestazioni da parte dei comuni, la concessione in uso di immobili demaniali d'interesse storico o artistico e la

realizzazione di attività di promozione e qualificazione dell'offerta turistica ricadente sui centri storici da parte dei comuni. Rispetto altri provvedimenti in titolo, questo disegno di legge concede larghissimo spazio al ruolo dei Comuni, in accordo al mandato costituzionale. Ad avviso del relatore, tuttavia, tale ruolo potrebbe essere utilmente integrato con quello degli altri attori del sistema, a partire dalle altre autorità locali.

Passando ai disegni di legge nn. 1206 e 2280, a prima firma del senatore Asciutti, il relatore ne riporta anzitutto la definizione di città d'arte. I due testi, molto simili fra loro, individuano infatti le città d'arte in quelle città «rappresentative della storia delle civiltà sedimentatesi al loro interno, che ne contengono testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etno-antropologica». Essi poggiano inoltre sul presupposto che in molti casi le esigenze delle città d'arte potrebbero trovare risposta nell'applicazione di alcuni strumenti legislativi e regolamentari già esistenti, troppo spesso inapplicati. La soluzione prospettata è l'attuazione di una disciplina premiale, differenziata rispetto agli ordinari strumenti delle amministrazioni locali. Pertanto, il Capo I espone i principi che i pubblici poteri, a tutti i livelli, devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori qualora ambiscano al riconoscimento dello *status* di città d'arte. Il Capo II stabilisce la normativa per l'individuazione delle città d'arte. Il Capo III e il Capo IV costituiscono la «disciplina premiale» che consegue all'iscrizione nella Lista, differenziata rispetto alla disciplina generale. In particolare, il Capo III propone alcune misure di valorizzazione mentre il Capo IV prevede misure di salvaguardia, intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell'azione pubblica alle esigenze della città d'arte. Infine, il Capo V tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del Fondo per le città d'arte. Al riguardo, si propone un sistema che non preveda trasferimenti diretti da parte dello Stato bensì l'attribuzione di percentuali di risorse già assegnate al settore dei beni culturali.

Il disegno di legge n. 1388, a prima firma della senatrice Sbarbati, configura una legge di procedura volta a garantire la conservazione del patrimonio artistico nazionale. A tal fine, esso prevede, all'articolo 1, la procedura per la definizione delle città d'arte e, agli articoli 2 e 3, delle agevolazioni per la conservazione e il restauro dei beni culturali di proprietà pubblica e privata. Infine, agli articoli 4 e 5 si stabilisce la copertura finanziaria di tali costi, in base da un accordo di programma tra il comune, la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e finanziato da una parte dell'imposta sugli immobili.

Il relatore conclude accennando al disegno di legge n.2250, a prima firma della senatrice Annamaria Serafini, di cui sottolinea la somiglianza con i disegni di legge nn. 1206 e 2280.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2564) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 7^a Commissione, senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale osserva anzitutto che il disegno di legge n. 2564 si iscrive nella medesima ottica degli altri disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite 7^a e 13^a, rispettivamente sulle città d'arte e sui borghi antichi, di cui oggi inizia contestualmente l'*iter*. Anch'esso parte infatti dalla constatazione del ruolo decisivo per lo sviluppo economico che può svolgere la rivitalizzazione del vasto patrimonio architettonico e culturale italiano. Si distingue tuttavia dagli altri provvedimenti in quanto comprende, nelle iniziative di riqualificazione, anche i siti inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco che, come è ben noto, non si esauriscono in centri urbani di particolare rilievo storico, ma comprendono un patrimonio ben più vasto come ad esempio, in Italia, la Costiera amalfitana, le Dolomiti, nonché beni immateriali come il Canto a tenore e l'Opera dei pupi. Il relatore pone peraltro in luce come l'attenzione della 7^a Commissione ai siti Unesco sia sempre stata assai viva, ricordando, ad esempio, la legge 20 febbraio 2006, n. 77, di cui egli stesso fu il primo firmatario, che dispose un finanziamento pari a 4 milioni di euro per il triennio 2006-2008 per un ampio spettro di interventi in tali siti, fra cui la predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché di pulizia e raccolta rifiuti, la realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità, la valorizzazione e diffusione della conoscenza dei siti nelle istituzioni scolastiche.

Saluta pertanto con estremo favore il disegno di legge in titolo, che include i predetti siti fra i luoghi di cui è prevista la valorizzazione e il rilancio.

In considerazione della grave situazione di crisi dei bilanci pubblici, a livello sia nazionale sia locale, occorrono tuttavia, prosegue il relatore, forme di coordinamento e sinergia che mettano insieme i diversi livelli di competenze, per rendere pienamente attrattivo al pubblico il nostro sterminato patrimonio storico-artistico. In questo senso, il disegno di legge si ripropone di favorire gli strumenti volontari di integrazione fra pubblico e privato, assieme agli interventi pubblici unilaterali, nonché di implementare l'adozione di politiche virtuose di riqualificazione e valorizzazione. A tal fine, ai Comuni è data facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici o dei siti Unesco, le zone di particolare pregio nelle quali avviare gli interventi. È poi definito il ruolo delle Regioni, cui compete la definizione di forme di indirizzo e coordinamento. Sono altresì introdotte, all'articolo 2, diversi incentivi a favore dei soggetti privati che intendessero partecipare alle azioni integrate, come detrazioni fiscali e un'aliquota IVA agevolata. Per la realizzazione degli interventi di recupero, tutela e valorizzazione previsti dalla legge è istituito un Fondo na-

zionale, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013. Inoltre, per la copertura delle agevolazioni disposte all'articolo 2, sono previsti ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio. La quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento è pertanto pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio, che il provvedimento propone di coprire attraverso risparmi sulle spese della Pubblica amministrazione, secondo i criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 (decreto «Brunetta»). Al riguardo, pur ritenendo senz'altro indispensabili cospicui investimenti per le finalità del disegno di legge, il relatore rileva tuttavia come – in una difficile congiuntura economica come l'attuale – l'ammontare di 1.200 milioni di euro nel triennio sia indubbiamente elevato. Inoltre, la copertura finanziaria dovrebbe essere verificata più approfonditamente, oltre che ovviamente aggiornata. Auspica comunque un sereno confronto fra le forze politiche sulle finalità del testo, rimettendosi alle valutazioni della Commissione bilancio sulla copertura.

Il senatore DELLA SETA(*PD*), in qualità di relatore per la 13^a Commissione permanente, fa presente che il disegno di legge in esame vuole assicurare, mediante interventi di carattere pubblico e privato, lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane caratterizzate dalla presenza di centri e siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO.

La Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale è il trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972 al fine di garantire l'identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale. La Convenzione, ratificata da parte dello Stato italiano con la legge n. 184 del 1977, prevede l'adozione di una lista che raccolga i beni considerati d'interesse eccezionale e di valore universale per l'umanità.

La legge n. 77 del 2006, «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO», prevede per i siti UNESCO la priorità nell'assegnazione di finanziamenti destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Ovviamente il riferimento temporale del triennio indicato all'articolo 1 va aggiornato.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione degli interventi – conformi agli strumenti urbanistici riguardanti i centri storici, come precisato al comma 7 – di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, alla realizzazione di opere pubbliche per il miglio-

ramento dell'arredo urbano, alla manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, all'attuazione di interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici di proprietà privata, alla realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e di altri siti, alla realizzazione di impianti per la sicurezza e l'efficienza energetica. Ai Comuni spetta il compito di individuare l'area all'interno della quale effettuare i suddetti interventi, mentre alle Regioni sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi annualmente, la ripartizione del Fondo nonché la definizione delle modalità di presentazione e di controllo dei progetti degli interventi.

L'articolo 2 prevede una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici e per il consolidamento statico e antisismico degli edifici ubicati nei centri urbani, nei siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO e nelle zone a questi limitrofe. Le agevolazioni, che riguardano interventi effettuati interamente dai privati, consistono anzitutto in una detrazione fiscale a fini IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. Il disegno di legge in esame richiama, a tal fine, la disciplina contenuta all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'articolo 2 fissa a 100.000 euro l'ammontare complessivo delle spese sostenute e riconosce la detrazione per la quota del 55 per cento, da ripartire in cinque anni.

Si prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, considerando soggetti a tale tipo di imposta le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera e l'acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali si prevede il rilascio da parte dei Comuni di certificati attestanti l'inclusione dell'immobile all'interno delle aree interessate dagli interventi di recupero. L'articolo 2 fissa per queste agevolazioni fiscali un tetto di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. Anche qui va riformulata l'indicazione del triennio di riferimento.

Infine, l'articolo 3 detta le norme concernenti la copertura finanziaria. La copertura dell'onere, calcolato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, è effettuata mediante i risparmi di spesa che si prevede possano derivare alle pubbliche amministrazioni da alcune misure: dal divieto, in mancanza di apposite valutazioni, di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; dal divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio qualora egli non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione; dal divieto di attribuire aumenti retributivi ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento

dell'organico. Si prevede che i risparmi siano conseguiti da ciascuna amministrazione in proporzione alle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri

(630) BERSELLI. – Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

(2461) COSTA. – Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni

(2529) NEGRI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia

– e voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice GALLONE (*PdL*), in qualità di relatrice per la 13^a Commissione permanente, illustra anzitutto il disegno di legge n. 2862, risultante dall'unificazione di più proposte di legge, approvate dall'Assemblea della Camera il 17 luglio 2011. Il disegno di legge è finalizzato a consentire l'avvio di interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, da realizzare in zone situate all'interno di un perimetro, individuato dagli stessi Comuni interessati, con propria deliberazione. Gli interventi possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. In particolare, l'articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato favorisca interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, circoscrivendo l'ambito di applicazione di tali interventi ai soli Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e alle unioni di Comuni costituite esclusivamente da Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Tali interventi hanno l'obiettivo di attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti dai Programmi operativi nazionali (PON) e dai Programmi operativi regionali (POR) adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013. Il comma 2 pone in capo ai Comuni la facoltà di individuare zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana nel rispetto e compatibilmente con le strutture e le tipologie originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione regionale e statale. Le zone di particolare pregio architettonico e culturale saranno individuate non soltanto nell'ambito del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici definiti, sulla base di parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, dal decreto in-

terministeriale previsto al comma 6. Alle zone così individuate sarà assegnato il marchio di «borghi antichi d'Italia». I Comuni e le unioni di Comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione, all'interno dei centri storici, dei centri commerciali naturali intesi come «insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti», con specifico riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e alla promozione turistica e culturale del territorio. Il comma 3 definisce la tipologia degli interventi: si tratta, in particolare, del risanamento, della conservazione e del recupero del patrimonio edilizio, della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nel rispetto dei caratteri identificativi delle zone di particolare pregio individuate dai Comuni e dalle unioni di Comuni, nonché del miglioramento e dell'adeguamento dei servizi urbani, degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. Il comma 4 dispone che le Regioni possano prevedere forme di indirizzo e coordinamento volte al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai Comuni. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi integrati di cui all'articolo 1, l'articolo 2, commi 1 e 4, dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il comma 2 prevede che con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia emanato un bando di gara destinato ai Comuni e alle unioni di Comuni che intendano realizzare gli interventi integrati, ai fini del riparto delle risorse assegnate al Fondo e con il vincolo dell'attribuzione di una parte delle medesime, ossia di una quota pari ad almeno il 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i «borghi antichi d'Italia». Tale decreto stabilisce procedure per il controllo degli interventi e per l'eventuale revoca dei contributi nonché le modalità di riparto per dare priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una quota minima di risorse come indicato nel bando di gara. Il comma 5 reca la clausola di copertura finanziaria del Fondo per il 2012, mentre il comma 7 dispone circa la copertura finanziaria per le annualità successive al 2012. L'articolo 3 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il disegno di legge n. 630 si prefigge di favorire lo sviluppo di piccoli Comuni che ospitano un patrimonio storico, artistico, paesaggistico, di cultura e tradizioni, ai fini di una valorizzazione anche turistica del territorio. L'articolo 1 prevede iniziative volte alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti storici, da realizzare in zone che spetta ai Comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi possono

prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. Ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati insediamenti urbanistici in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». Il riconoscimento del marchio comporta per le rispettive amministrazioni comunali la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e di recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati. L'articolo 2, infatti, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, le cui modalità di riparto sono stabilite con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 2 reca, in fine, le disposizioni finanziarie.

Il disegno di legge n. 2529 fissa norme per il coordinamento e il rafforzamento degli interventi urbanistici ed edilizi applicabili ai borghi antichi. I primi due articoli riproducono con lievi varianti le disposizioni dei corrispondenti articoli delle proposte precedentemente descritte. L'articolo 1, comma 2, infatti, stabilisce che con determinate procedure in seno alla Conferenza unificata e previa consultazione dell'ANCI siano definiti i parametri qualitativi sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». Il comma 3 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei borghi antichi d'Italia. Con l'articolo 2 si stabiliscono i possibili interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici. Il comma 1 stabilisce che i Comuni possano delimitare zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Il comma 2 elenca gli interventi previsti. È poi definito, al comma 3, il ruolo delle Regioni, che possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai Comuni. Il comma 4 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, debba emanare ogni anno un bando di gara, destinato ai Comuni che intendono promuovere gli interventi, con il quale provvedere alla ripartizione del Fondo, destinando una quota pari almeno al 55 per cento agli interventi per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Il decreto è volto ad individuare, inoltre, gli adeguati meccanismi di controllo dei progetti, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. L'articolo 3 reca disposizioni non presenti nei disegni di legge precedentemente illustrati, poiché tratta la disciplina di una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici ubicati nei borghi antichi. Tra queste vi sono: detrazioni fiscali nei confronti dei proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; l'applicazione

dell'aliquota IVA del 4 per cento sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera e sull'acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Infine, l'articolo 4 contiene le norme concernenti la copertura finanziaria, cui si provvede mediante risparmi di realizzati ridimensionando il trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Il disegno di legge n. 2461 prevede l'introduzione di incentivi a favore dei privati che realizzano interventi edilizi nei borghi antichi dei piccoli Comuni, ed è volto prevalentemente alla valorizzazione dell'offerta turistica nei Comuni del Mezzogiorno. Questa sua dichiarata finalizzazione turistica lo differenzia dai precedenti, come anche l'articolo 4 destinato a disciplinare dettagliatamente gli incentivi. Il disegno di legge propone all'articolo 1, comma 1, il parziale rimborso delle spese sostenute dai privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari situate nei centri storici, a condizione che tali unità vengano destinate all'accoglienza a fini turistici. L'articolo 2 individua i centri storici oggetto della normativa indicando i Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ubicati in aree depresse (ai sensi di parametri fissati da documenti europei) e indica gli strumenti urbanistici esecutivi. Come stabilito dall'articolo 3, i beneficiari dell'agevolazione sono le persone fisiche titolari del diritto di proprietà e l'agevolazione si applica anche a ristrutturazioni di immobili commerciali. Le modalità di tali rimborsi sono descritte all'articolo 4, comma 1, che dispone che il rimborso sia calcolato nella misura del 50 per cento delle spese effettuate e documentate, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998). I commi da 2 a 10 descrivono le procedure di presentazione delle domande, le tipologie di spese ammesse al rimborso, il ruolo dei Comuni che ricevono le domande. Un decreto ministeriale definisce le misure per la verifica, il controllo e la certificazione delle richieste di ammissione, nonché per l'erogazione dell'agevolazione. L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria, prevedendo il ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nonché il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nel finanziamento degli interventi. La società Poste italiane SpA svolgerebbe il ruolo di soggetto erogatore tramite la rete degli sportelli sul territorio. Si prevede, in alternativa, che le banche possano erogare finanziamenti specifici con garanzia dello Stato.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Vittoria Franco, relatrice per la 7^a Commissione, riferirà nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 28 febbraio 2012

188^a Seduta*Presidenza del Presidente della Commissione*
VIZZINI*La seduta inizia alle ore 15,15.*

(3155) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)**, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 440)
(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente **VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)**, relatore, dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE (n. 441)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

(2472-B) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo, in parte non ostantivo con osservazioni)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo. Quanto all'emendamento 7.2, propone di esprimere un parere non ostantivo. Con riferimento all'emendamento 8.1, propone di formulare un parere non ostantivo, segnalando, al comma 3, che il ricorso al potere sostitutivo dello Stato di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione non appare proporzionato rispetto all'oggetto dell'inottemperanza e della persistente inerzia delle Regioni.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria**359^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprendente dei pubblici dipendenti (n. 439)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il Presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, presenta una proposta di parere sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PALMA (*PdL*), in riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, evidenzia alcuni profili di illegittimità, con particolare riferimento al principio costituzionale di uguaglianza. Infatti, in base alla disposizione, il personale che esercita funzioni dirigenziali in un'altra amministrazione rispetto a quella di appartenenza, nel caso in cui conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o indennità, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento percepito. La norma non troverebbe invece applicazione per quanti provengano dal settore privato. Si potrebbe pertanto determinare un'irragionevole differenziazione di retribuzioni tra soggetti che esercitano le medesime funzioni, esclusivamente fondata sulla natura dell'attività lavorativa precedentemente svolta.

Inoltre, chiede al Governo alcuni chiarimenti su questioni non riguardanti il contenuto del decreto, ma ad esso strettamente connesse, le quali

potrebbero essere formulate in forma di invito al Governo a modificare la normativa di riferimento. In primo luogo, si riferisce alla possibilità, riconosciuta in alcuni casi in deroga al regime generale, di rendere pensionabile l'indennità percepita per l'esercizio di alcune funzioni direttive o dirigenziali. Qualora permanesse tale eccezionale regime di favore, si determinerebbe – quale effetto paradossale – un'irragionevole discriminazione a danno di quanti attualmente esercitano funzioni direttive, i quali subirebbero la decurtazione della relativa indennità, rispetto a quelli che possono continuare a percepire l'integrale ammontare dell'indennità, godendola sotto forma di trattamento pensionistico.

Segnala, inoltre, che in alcuni ministeri la retribuzione di alcune figure è parametrata alla retribuzione del Capo Dipartimento che ha la maggiore retribuzione: chiede, al riguardo, se un tale regime di parametrizzazione, ove conservato, sia compatibile con i contenuti del decreto all'esame.

Il senatore PASTORE (*PdL*) chiede al Governo conferma circa la non applicabilità del decreto a coloro che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate e che contemporaneamente sono beneficiari di un trattamento pensionistico.

Il ministro PATRONI GRIFFI, nel riservarsi di rispondere alle questioni sollevate dal senatore Palma, conferma che, per quanti ricevono un trattamento di quiescenza, non si applica la disposizione di cui al comma 4, che espressamente si riferisce ai pubblici dipendenti in servizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il relatore SARRO (*PdL*), nel riferire sullo schema di decreto legislativo in titolo, osserva che l'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 stabilisce, al comma 3, che, oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale, tra le altre, le funzioni amministrative relative al concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali. In proposito, segnala che lo schema, sul punto, presenta alcune criticità, dal momento che, mentre la legge delega ha ad oggetto solo i beni storici e artistici, lo schema di decreto legislativo, all'articolo 4, comma 1, riferisce espressamente il proprio ambito applicativo ai «beni

culturali», nozione che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, include anche i beni archeologici e quelli etnoantropologici, cui evidentemente la legge n. 42 del 2009 non sembra fare espresso riferimento.

Inoltre, l'articolo 4, comma 2, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo in titolo prevede il concorso di Roma capitale alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre le previsioni della legge delega hanno riguardo solo alle attività inerenti la valorizzazione, non anche a quelle di tutela del patrimonio culturale.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostantive, con i rilievi nei termini indicati.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto contrario alla proposta di osservazioni, avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostantive con rilievi, formulata dal relatore e pubblicata in allegato.

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ADAMO (*PD*) riferisce sul disegno di legge comunitaria, ricordando che attualmente il testo si compone di 27 articoli, a fronte dei 5 originariamente presentati alla Camera. L'allegato A contiene una sola direttiva (direttiva 2009/156/CE – polizia sanitaria per i movimenti degli equidi), mentre l'allegato B contiene 23 direttive, tra cui, per la rilevanza in merito alle competenze della Commissione, segnala la direttiva 2010/64/UE relativa al diritto all'interpretazione e traduzione nei processi penali, la direttiva 2011/36/UE relativa alla tratta degli esseri umani e la direttiva 2011/82/UE relativo allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Secondo il consueto procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno, il disegno di legge contiene infatti una pluralità di deleghe legislative finalizzate al recepimento delle direttive elencate negli allegati, secondo la procedura di cui all'articolo 1 e sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2. L'articolo 3 prevede ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, relative all'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, mentre l'articolo 5 reca una delega per il coordinamento normativo finalizzata all'adozione di testi unici o codici di settore.

Sempre secondo una tecnica già consolidata, i termini per l'esercizio delle delega vengono fissati non già in coincidenza con il termine di re-

cepimento delle direttive, ma nei due mesi antecedenti a quelli previsti per il suddetto recepimento. Resta invece fermo il termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, nel caso in cui la direttiva non indichi un termine per il recepimento, nonché il termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, ove i suddetti termini siano già scaduti o prossimi alla scadenza.

Evidenzia positivamente la previsione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali o nelle ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Occorre notare, a suo avviso, che nel corso dell'esame alla Camera sono state opportunamente inserite le disposizioni relative al recepimento della direttiva sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, nonché le disposizioni che estendono la *class action* anche ai casi di violazione del decreto legislativo attuativo della cosiddetta «direttiva Servizi» (direttiva Bolkestein).

Si sofferma, quindi, su alcuni profili problematici.

L'articolo 1, comma 1 prevede che, ove i termini previsti per il recepimento delle direttive siano già scaduti o prossimi alla scadenza, i decreti legislativi di recepimento vengano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. A suo avviso, occorrerebbe valutare se i termini così fissati siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi parlamentari e, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo 1, viene espressamente richiamato l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, in base al quale il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

In riferimento all'articolo 1, comma 7, appare opportuno chiarire e circoscrivere l'ambito di applicazione della norma, con riguardo alla previsione di un potere sostitutivo statale, in merito alla definizione delle sanzioni penali, trattandosi di una materia che già rientra nell'ambito di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene, modificandola implicitamente, sulla disciplina di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997. Tale disposizione disciplina le introduzioni e le reintroduzioni di specie autoctone animali e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa, nonché di alcune specie di uccelli selvatici. A tal proposito, occorre segnalare che le modifiche apportate con l'articolo 6 vanno ad incidere su una fonte di natura secondaria, operando una forma di «rilegificazione» parziale della materia, peraltro limitata ad un solo articolo del provvedimento. Ciò, oltre

ad essere in contrasto con le regole di formulazione tecnica dei testi legislativi, inserisce elementi di incertezza all'interno del sistema delle fonti.

L'articolo 19, comma 3, e l'articolo 22 presentano criticità relative alle modalità di esercizio della delega, soprattutto in rapporto all'articolo 20, comma 5 della legge n. 59 del 1997, richiamate in quegli articoli. Tale disposizione prevede una procedura di emanazione dei decreti parzialmente differente rispetto a quella prevista nelle disposizioni della legge comunitaria, con particolare riferimento alle competenze del presidente del Consiglio e dai singoli ministri. Occorrerebbe pertanto armonizzare le due procedure, eventualmente coordinando le differenti disposizioni.

L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è relativo alla responsabilità diretta dei magistrati che, nell'esercizio delle loro funzioni o per diniego di giustizia, abbiano causato – mediante provvedimenti, atti o comportamenti – un danno ingiusto a una parte. Questo articolo desta, a suo avviso, preoccupazioni di ordine costituzionale in relazione al provvedimento in esame. Le novità previste dall'articolo 25, rispetto alla disciplina attuale, consistono essenzialmente nella configurabilità della responsabilità civile anche nel caso di danno ingiusto causato dall'attività di interpretazione di norme; nell'estensione della responsabilità civile al caso di danno ingiusto causato dall'atto giudiziale realizzato «in violazione manifesta del diritto», nella possibilità per il cittadino di citare in giudizio, oltre allo Stato, anche il «soggetto riconosciuto colpevole», ovvero il magistrato. La nuova disciplina, configurando quindi una responsabilità individuale diretta (ben distinta da quella già disciplinata all'interno della legge n. 117 del 1988, adottata a seguito del *referendum* popolare) rischia di entrare in contrasto con il carattere di indipendenza, autonomia e soggezione soltanto alla legge, che connota lo *status* dei magistrati e che è sancito all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, la materia appare in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia UE «Traghetti del Mediterraneo s.p.a.». La Corte di giustizia ha infatti affermato che gli Stati – non i singoli magistrati – devono essere responsabili per i danni arrecati da pronunce giurisdizionali in contrasto col diritto europeo (che, spesso, derivano proprio dal difetto di armonizzazione, non imputabile ai giudici ma al legislatore, della nostra legislazione con quella comunitaria). In proposito, si riserva sul punto un approfondimento, anche in considerazione dei rilievi che dovessero emergere nel corso della discussione generale.

Il senatore PALMA (*PdL*), in primo luogo, chiede alla relatrice se sia possibile precisare il quadro costituzionale di riferimento rispetto al quale vengono evidenziati profili di illegittimità dell'articolo 25 del disegno di legge comunitaria, relativo alla possibilità, per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario, di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento del danno. Esprime, infatti, alcune perplessità circa il richiamo al principio della indipendenza della magistratura, ricordando che in passato l'ordinamento italiano ha cono-

sciuto forme di azione diretta di responsabilità nei confronti dei magistrati, le quali non sono mai state oggetto di censura da parte della Corte costituzionale. L'eventuale criticità segnalata dalla relatrice potrebbe essere forse superata ove si introducesse una forma di filtro volto a valutare preventivamente l'ammissibilità dell'azione. Segnala inoltre che, mentre nella legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati non era prevista alcuna forma di responsabilità per errata interpretazione della legge, la sentenza evocata dalla relatrice, dalla quale scaturisce la norma contenuta all'articolo 25, prevede l'ipotesi di risarcimento del danno in caso di errata interpretazione della legge imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro. Ritieni in proposito opportuno valutare se tale responsabilità per non corretta interpretazione della legge debba riferirsi non solo ai magistrati di ultima istanza, ma anche agli altri magistrati, pur tenendo presente che eventuali errori commessi prima dell'ultimo grado trovano il loro naturale rimedio all'interno del procedimento.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'esigenza di estendere il principio di responsabilità di cui all'articolo 28 della Costituzione anche ai magistrati, pur nel rispetto della particolare funzione che essi svolgono all'interno dell'ordinamento giuridico e che è strettamente connessa al godimento e all'esercizio, da parte dei cittadini, dei propri diritti ed interessi legittimi. Segnala, inoltre, l'opportunità che anche in un ordinamento di *civil law*, quale quello italiano, possa essere introdotto un istituto, tipico degli ordinamenti di *common law*, ovvero la possibilità di condannare al risarcimento del danno – e non solo al pagamento delle spese processuali – il cittadino che abbia intentato una lite temeraria.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), riservandosi di intervenire nella discussione generale, si unisce alla richiesta avanzata alla relatrice dal senatore Palma circa l'opportunità di circoscrivere il quadro costituzionale di riferimento che verrebbe leso dalla disposizione contenuta all'articolo 25 del disegno di legge comunitaria.

La relatrice ADAMO (*PD*) ribadisce che la disposizione contenuta all'articolo 25 appare, a suo avviso, in contrasto con il principio di indipendenza della magistratura, con particolare riguardo all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, ove si dispone la soggezione dei giudici esclusivamente alla legge. Da ciò discenderebbe, a suo avviso, l'esigenza che ogni forma di responsabilità, così come peraltro previsto nella maggior parte dei Paesi di *civil law*, sia riferita allo Stato il quale, eventualmente, potrà rivalersi nei confronti del singolo magistrato. L'introduzione di una forma di responsabilità diretta del magistrato rischia, a suo avviso, di comprometterne l'autonomia e di condizionare la serenità delle decisioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA QUESTIONE DELLA EMENDABILITÀ DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE

Il PRESIDENTE riferisce della lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato anche al Presidente del Senato, relativa alla questione della ammissibilità degli emendamenti presentati ai decreti-legge, in particolare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che ha, per la prima volta anche in ragione dell'estraneità al contenuto del decreto-legge, annullato disposizioni inserite dalle Camere in un decreto-legge nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione. Osserva, in proposito, che la questione è particolarmente sensibile, inserendosi in un contesto di criticità molto ampio che riguarda i procedimenti legislativi, il ruolo delle Camere, il rapporto tra Parlamento e Governo. Ricorda, inoltre, di aver adottato, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del più recente decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi (decreto-legge n. 216 del 2011), un criterio particolarmente rigoroso per giudicare la proponibilità degli emendamenti, tanto da aver dichiarato improponibili circa la metà degli emendamenti presentati.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE informa che, a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, nonché in sede referente, del disegno di legge n. 3174, di conversione del decreto-legge n. 15 del 2012.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 439

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, rileva anzitutto che il provvedimento tende a realizzare un disegno normativo – assai apprezzabile – diretto a razionalizzare il sistema delle retribuzioni statali riconducendolo a unità attraverso la convergenza verso un limite quantitativo comune: tale misura va perseguita in modo coerente sia con la norma base (art. 23-ter dl 201/2011 come convertito in legge), che peraltro necessita di opportune precisazioni, sia con il sistema normativo e contrattuale in tema di retribuzioni nel settore pubblico sia, infine, con i principi generali desumibili anche dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, del giudice di legittimità e del giudice amministrativo. Ciò al fine di assicurare quei connotati di congruità, proporzione e ragionevolezza che soli garantiscono l'operazione da censure forti di possibili costi diretti e di inconvenienti funzionali nell'assetto operativo delle amministrazioni interessate.

Un primo nodo problematico è l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, in quanto la norma primaria appena richiamata lo circoscrive alle pubbliche amministrazioni statali, mentre il provvedimento di attuazione non potrebbe estendersi ai rapporti di lavoro con le amministrazioni non comprese in tale specifico perimetro. Pertanto, al fine di evitare, da un lato, la possibilità che siano emanate norme regolamentari *ultra vires* e, dall'altro lato, che si realizzino disparità irragionevoli nello stesso contesto dell'ordinamento del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, occorre un chiarimento normativo. Il chiarimento dovrebbe, in primo luogo, estendere la disciplina alle altre amministrazioni pubbliche menzionate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 nonché a tutte le «autorità amministrative indipendenti», sia quanto ai componenti di quegli organi sia quanto al personale delle loro strutture organizzative.

Inoltre, poiché la legge dello Stato non potrebbe disporre direttamente nei confronti delle Regioni, il chiarimento normativo dovrebbe contenere una disposizione che indirizzi le Regioni a conformare il proprio ordinamento a quanto stabilito per le altre pubbliche amministrazioni.

In ordine all'altro, complesso aspetto problematico, concernente l'applicazione della norma primaria e del provvedimento di attuazione, che riguarda la relativa decorrenza (anche alla stregua del c.d. divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi), la Commissione prende atto delle rassicurazioni fornite in proposito dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2012, secondo le quali non vi sarebbero ostacoli a una applicazione immediata in quanto, in presenza di inderogabili

esigenze di contenimento della spesa pubblica, si potrebbe legittimamente incidere su trattamenti retributivi in corso. Peraltro la Commissione confida nella prudente valutazione del Governo, corroborata dalle competenze tecniche di eccellenza di cui esso dispone, al fine di prevenire il rischio che un intervento repentino e non graduale generi un contenzioso, rilevante anche per l'entità delle somme in questione, che potrebbe determinare un costo tale da contraddire o persino vanificare lo scopo di risparmio che ispira l'opera di razionalizzazione delle retribuzioni pubbliche. In particolare, tale valutazione dovrebbe essere compiuta per quelle posizioni retributive maturate non già, ad esempio, in ragione di incarichi temporanei e senza rapporto d'impiego, ma per effetto di una progressione di carriera nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente connotati dal carattere della esclusività, della continuità e della stabilità.

Si rileva, inoltre, che la normativa in questione contiene differenti locuzioni per definire il trattamento economico da prendere a riferimento: pertanto, dovrebbe essere precisato che per trattamento economico deve intendersi esclusivamente il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

L'articolo 5 dello schema di Dpcm appare compatibile con il principio dell'autonomia negoziale delle parti nel rapporto di lavoro pubblico, in quanto non viola la competenza contrattuale per la definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo dei contratti. Nondimeno, sembra opportuno introdurre disposizioni, anche transitorie, al fine di prevenire il rischio di un livellamento delle retribuzioni tra posizioni di responsabilità diversa, rischio insito in una applicazione del limite massimo che prescinda, anche in ordinamenti retributivi specifici, da un equilibrio complessivo per coerenza e proporzioni interne di sistema.

In merito alla possibilità, prevista dalla legge, di disporre deroghe al limite retributivo, possono essere formulati alcuni criteri d'indirizzo al fine di applicare il decreto in modo equilibrato e secondo il canone della ragionevolezza.

In proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costituisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni che giustificano la deroga. Ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le «posizioni di più alto livello di responsabilità», in conformità alla disposizione già contenuta in proposito nell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

In particolare, le deroghe per alcune posizioni apicali potrebbero comprendere quegli incarichi di altissimo rilievo istituzionale e di straordinario impegno amministrativo, commisurato anche alla quantità e alla qualità delle risorse umane, materiali e finanziarie sottoposte alla dire-

zione di tali posizioni, con un'attenzione specifica al comparto della sicurezza pubblica.

Ciò è quanto risulta da un'opinione comune desumibile da tutti gli interventi svolti in Commissione dagli esponenti delle diverse parti politiche, opinione comune che non ha suscitato obiezioni né riserve da parte del rappresentante del Governo.

Quanto all'articolo 4 dello schema di DPCM, occorre considerare la possibilità che il limite del 25 per cento non comporti, in concreto, un trattamento addirittura deteriore rispetto a quello di provenienza, ad esempio in ragione del venir meno di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, dovrebbe essere chiarito che il limite non si applica per gli incarichi conferiti nell'ambito della medesima amministrazione, che dovrebbe comunque assicurare un equilibrio nell'insieme dei trattamenti retributivi, fermo restando il limite massimo. In proposito, inoltre, sarebbe opportuno modificare il comma 2 del citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale non tiene conto delle condizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, laddove vi sono forme di prestazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo, sia sotto il profilo della titolarità di posizioni di responsabilità diretta. Occorre pertanto prevedere un'opportuna articolazione e graduazione dei corrispondenti, diversi trattamenti, in ragione del carattere continuativo o meno della collaborazione e della sua stessa natura, fermo restando il limite massimo per la retribuzione complessiva.

I chiarimenti normativi già segnalati, da compiere con disposizioni di legge, non possono trascurare, inoltre, l'esigenza di coordinare il precetto sul parametro retributivo massimo con le altre misure prese da leggi recenti per adeguare alla media europea le retribuzioni di rilevanti incarichi di responsabilità nell'amministrazione dello Stato e per regolare gli emolumenti per i *manager* delle società non quotate a partecipazione pubblica, includendo quelle delle Regioni e degli enti locali, secondo l'articolazione normativa appropriata al relativo ordinamento.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione esprime parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 425

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando che l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 stabilisce, al comma 3, che, oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale, tra le altre, funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali. Lo schema di decreto legislativo in titolo presenta alcune criticità specificamente concernenti le funzioni amministrative demandate a Roma capitale in materia di beni culturali. In particolare, la legge delega ha ad oggetto solo i beni storici e artistici, mentre il decreto legislativo, all'articolo 4, comma 1, riferisce espressamente il proprio ambito applicativo ai «beni culturali», nozione che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), include anche i beni archeologici e quelli etnoantropologici, cui evidentemente la legge n. 42 del 2009 non sembra fare espresso riferimento. Inoltre, l'articolo 4, comma 2, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo in titolo prevede il concorso di Roma capitale nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre le previsioni della legge delega hanno riguardo solo alle attività inerenti la valorizzazione, non anche a quelle di tutela del patrimonio culturale.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**295^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI chiede al sottosegretario Zoppini se il Governo sia nella condizione di chiarire il proprio orientamento in ordine ai disegni di legge di riforma della magistratura onoraria. In proposito egli ricorda che oltre due settimane fa la Commissione aveva chiesto all'Esecutivo di chiarire se fosse intendimento del Governo intervenire attraverso un autonomo disegno di legge ovvero favorendo l'approvazione di uno dei disegni pendenti e più nel dettaglio scegliendo fra il ricorso quindi all'istituto della delega legislativa ovvero ad una riforma organica.

Il sottosegretario ZOPPINI conferma l'interesse del Governo per la materia, riservandosi di far conoscere quanto prima la posizione dell'Esecutivo.

La senatrice DELLA MONICA (PD) nel ricordare come non si siano concluse le comunicazioni del Ministro della giustizia, ritiene che la prosecuzione dell'audizione ministeriale possa costituire la più opportuna sede per conoscere la posizione dell'Esecutivo in ordine alla problematica della magistratura onoraria. In tale sede peraltro si potrebbero ottenere chiarimenti in ordine alla posizione del Governo sulla questione della responsabilità dei magistrati di cui all'articolo 25 della legge comunitaria nonché sulla tematica della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che all'Esecutivo competa unicamente chiarire se l'Esecutivo ritenga o meno prioritaria la riforma della magistratura onoraria. La scelta tra il ricorso all'istituto della delega legislativa o a quello di un disegno di legge di riforma organica non può che competere al Parlamento.

Il senatore MURA (*LNP*) si associa alla richiesta di chiarimento formulata testé dai colleghi. Fa presente peraltro che sarà a breve assegnato il disegno di legge n. 175, in materia di magistratura onoraria, e del quale fin da ora sollecita la congiunzione dell'esame.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la presenza del Ministro in Commissione possa chiarire non solo l'orientamento del Governo sul tema della riforma della magistratura onoraria ma anche sulla questione della responsabilità dei magistrati di cui all'articolo 25 della legge comunitaria. In tale sede il Ministro potrà chiarire se intende confermare la posizione assunta già sulla stampa.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) chiede che sia calendarizzato il disegno di legge n. 2805, in materia di filiazione naturale, già peraltro approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede che si prosegua rapidamente nell'esame dei disegni di legge n. 2769 e congiunti, volti a dare attuazione alle norme sullo Statuto della Corte penale internazionale e chiede all'uopo che sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda con la richiesta da ultimo formulata.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene prioritario procedere alla definitiva ratifica della convenzione di Lanzarote. Al riguardo auspica che il Governo chiarisca quanto prima la propria posizione in ordine alla annosa questione della competenza delle procure in materia di reati sessuali.

Il presidente BERSELLI fa presente in primo luogo che già dalla prossima settimana sarà inserito nel calendario dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 2805, per il quale è stata già designata come relatrice la senatrice Gallone.

Relativamente alla richiesta di audizione ritiene che il Ministro possa tutt'al più chiarire la posizione del Governo sulla questione della riforma della magistratura onoraria ma non certo intervenire su problematiche sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva.

Relativamente ai disegni di legge sulla Corte penale internazionale precisa che il provvedimento sarà inserito nell'ordine del giorno della Commissione della seduta di domani, così da poter fissare, qualora si

possa concludere la discussione generale, un termine per la presentazione di emendamenti.

Con riguardo infine alla Convenzione di Lanzarote si riserva di prendere contatti con il presidente della Commissione esteri.

IN SEDE REFERENTE

(2360) BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BERSELLI ricorda che il relatore Centaro ha già svolto la relazione illustrativa sul provvedimento. Dà quindi la parola al correlatore senatore Maritati.

Il relatore MARITATI (PD) nel rinviare all'illustrazione già svolta dal collega Centaro, si riserva di svolgere puntuali interventi nel prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2502) LI GOTTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di Fondo unico giustizia

(2527) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche alla disciplina per la ripartizione del Fondo unico giustizia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che il relatore Centaro ha già svolto la relazione illustrativa sul provvedimento. Dà quindi la parola al correlatore senatore Maritati.

Il relatore MARITATI (PD) si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo dei lavori rimettendosi alla relazione illustrativa già svolta dal collega Centaro.

Si apre quindi un breve dibattito sull'opportunità di svolgere talune audizioni sulle questioni afferenti alla consistenza e alla destinazione concreta delle risorse di cui al Fondo unico, nella quale intervengono i senatori DELLA MONICA (PD), LI GOTTI (IdV), CALIENDO (PdL), CASSON (PD), il relatore MARITATI (PD) e il presidente BERSELLI.

Dopo che è stato adottato su proposta del relatore CENTARO (CN (GS-SI-PID-IB-FI)) l'atto Senato n. 2527 quale testo base, il presidente

BERSELLI si impegna a prendere contatti con il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Birritteri, per un'audizione sulle tematiche connesse al fondo unico giustizia da svolgersi già nella giornata di domani.

Fissa quindi per il 15 marzo 2012, alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia (n. 438)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente BERSELLI (*PdL*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che si propone di abrogare e sostituire integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, recante riorganizzazione del Ministero della giustizia.

Lo schema di regolamento viene proposto, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, recate dalla legge finanziaria per il 2007 e dal decreto-legge n. 112 del 2008, nonché alle disposizioni per il decentramento dei servizi per la giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006.

Sembra invece che lo schema non abbia tenuto conto delle disposizioni sulle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto-legge n. 138 del 2011.

L'articolo 1, recante le definizioni, aggiunge, rispetto a quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 e per effetto delle disposizioni sul decentramento, anche quelle di direzione e direttore regionale e inter-regionale.

L'articolo 2, uguale a quello del decreto del Presidente della Repubblica abrogato, stabilisce l'articolazione del Ministero in quattro dipartimenti.

L'articolo 3 dispone le norme generali del decentramento amministrativo, definendo quali organi periferici di livello generale del Ministero della giustizia le direzioni regionali indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, che viene modificata in allegato allo schema di decreto, riducendo le direzioni regionali e interregionali da sedici a nove.

L'articolo 4, in materia di attribuzioni del capo di dipartimento, modifica il precedente e corrispondente articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, nel senso di precisare che i dirigenti generali sono tenuti alla «interlocuzione diretta ed esclusiva» con il capo del dipartimento.

L'articolo 5 disciplina il dipartimento degli affari di giustizia (DAG).

Nel confermarne l'articolazione in tre uffici dirigenziali generali, così come stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, la norma proposta conferma le direzioni generali della giustizia civile e della giustizia penale, ma sopprime la direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, sostituendola con la direzione generale degli affari giuridici e legali, dove viene accentrato tutto il contenzioso di cui è parte il Ministero superando l'attuale sistema di distribuzione tra vari uffici delle competenze in materia.

Altre novità recate da questo articolo sono l'attribuzione alla direzione generale della giustizia civile delle competenze in materia internazionale, nonché dei rapporti con Equitalia e della vigilanza sugli organismi di conciliazione e sulle associazioni professionali.

L'articolo 6, corrispondente agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 disciplina il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (DOG).

L'attuale articolazione in cinque direzioni generali è sostanzialmente confermata, con una rimodulazione però delle competenze determinata, da un lato, dall'accentramento del contenzioso e, dall'altro, dal decentramento di gran parte della funzione di gestione delle risorse umane e strumentali.

In proposito va segnalata la costituzione presso il capo dipartimento del DOG di un centro di gestione unitaria del personale e delle risorse, cui partecipano le tre direzioni regionali del dipartimento e le direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria, che svolge le sue funzioni anche a favore degli altri dipartimenti del Ministero e dell'amministrazione degli archivi notarili, salvo per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria che ha una separata organizzazione gestionale.

L'articolo 7 disciplina il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), istituendo anche due vice capi dipartimento.

L'articolo 8, nel disciplinare il dipartimento per la giustizia minorile ne ridisegna le competenze, in quanto quella su personale e risorse viene ripartita fra il centro servizi unitario presso il dipartimento relazioni penitenziarie e quello per l'organizzazione giudiziaria. Pertanto sono soppresses le due direzioni generali relative a queste materie, mentre è istituita quella per le attività internazionali, che ha competenza in materia di adempimenti connessi al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile e penale concernenti i minori. L'articolo 9 disciplina, potenziandole, le funzioni della conferenza dei capi dipartimento.

Di particolare rilievo sono le disposizioni recate dal titolo III, in materia di direzioni generali.

In particolare l'articolo 10 definisce funzioni e compiti del direttore regionale, operante sotto la vigilanza del capo dipartimento, mentre l'articolo 11 reca disposizioni in ordine alle risorse finanziarie attribuite alla direzione generale per il funzionamento della stessa e degli uffici compresi nella sua circoscrizione, recando anche le norme in materia di rendicontazione.

L'articolo 12 precisa i compiti delle direzioni regionali in relazione alle competenze degli affari di giustizia, con particolare riferimento alla materia del casellario e delle spese, fermo restando l'accentramento in capo al Ministero del casellario giudiziale centrale e dei rapporti con Equitalia Giustizia SpA.

Gli articoli da 13 a 16 disciplinano nel dettaglio le attribuzioni delle direzioni generali con riferimento alle competenze del DOG.

L'articolo 17 reca poi le disposizioni dirette ad assicurare il decentramento alle direzioni regionali dei compiti del dipartimento della giustizia minorile.

L'articolo 18 reca le disposizioni attuative del decentramento e della riorganizzazione del Ministero della giustizia – in particolare demandando a decreti ministeriali di natura non regolamentare, da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei loro compiti, nonché la razionalizzazione e l'utilizzo, nell'ambito del decentramento, degli uffici e delle strutture esistenti – l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, nonché la predetta modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e altre norme di riduzione degli uffici dirigenziali.

L'articolo 19 infine dispone che dal nuovo regolamento di organizzazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) propone di approfittare dell'audizione del dottor Birritteri, già decisa per la seduta di domani con riferimento alla tematica del Fondo unico per la giustizia, anche per acquisire elementi di conoscenza in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 2012

Il presidente BERSELLI integra l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 29 febbraio 2012, con il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 2769, 840, 1112 e 1904, in materia di adeguamento dell'ordinamento interno allo statuto della Corte penale internazionale, nonché con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del dottor Luigi Birritteri, capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e del dottor Carlo Lassandro, amministratore delegato di Equitalia Giustizia SpA, in ordine alla formazione e alla ripartizione del Fondo unico per la giustizia, e con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del dottor Luigi Birritteri, capo del dipartimento dell'organiz-

zazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**168^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3155) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il sottosegretario D'ANDREA nel ringraziare la Commissione per la celerità con cui ha esaminato il provvedimento in titolo che consentirà all'Italia di essere fra i primi Paesi a ratificare il trattato di adesione della Croazia, si sofferma sulle questioni emerse nel corso della precedente seduta.

Con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Amoruso, ricorda come la questione della pesca abbia costituito un capitolo particolarmente significativo nel negoziato di adesione. Nel corso di tali negoziati sono stati tenuti in debito conto gli interessi e le preoccupazioni italiane, soprattutto con riferimento alla questione dell'applicazione della zona ecologica e di pesca proclamata da parte croata, ed alla salvaguardia delle risorse ittiche e biologiche dell'Adriatico. Il Governo croato si è dunque impegnato ad adottare tutte le misure necessarie a garantire piena applicazione dell'*acquis* comunitario in materia.

Il Governo italiano confida quindi sull'effettiva attuazione degli impegni assunti dalla Croazia, nella consapevolezza che il mare Adriatico rappresenta un patrimonio comune di tutti gli Stati rivieraschi. Tale collaborazione potrà inoltre essere ulteriormente sviluppata nell'ambito della macroregione adriatico-ionica, alla cui costituzione continueranno a lavorare sia l'Italia sia la Croazia.

Con riferimento invece ai rilievi mossi dal senatore Mantica, osserva preliminarmente come l'adesione della Croazia non potrà che avere ricadute positive sulla tutela dei diritti degli esuli, così come, sul piano più generale, sulla tutela delle minoranze.

Il Governo è impegnato a risolvere tutte le questioni pendenti, ben consapevole che l'entrata della Croazia nell'Unione europea non potrà che facilitarne la soluzione. Al riguardo sono da registrare positivamente le assicurazioni recentemente ricevute dal ministro Terzi in occasione dei suoi primi contatti con la sua omologa croata.

In tale contesto, per quanto riguarda la questione del debito derivante dall'accordo tra Italia ed *ex* Jugoslavia sul ristoro economico per gli esuli, il Governo continuerà a vigilare affinché, da parte croata, venga confermato l'accantonamento nel bilancio dell'anno in corso della somma finora iscritta nel bilancio stesso, ma mai versata.

Circa la restituzione dei beni italiani nazionalizzati, come noto dal 2002 circa mille domande di cittadini italiani sono state accantonate per mancanza del requisito di nazionalità e attendono di essere esaminate dalle competenti istanze croate. Da parte italiana si continua a sensibilizzare le autorità croate affinché esse vengano esaminate celermente, sulla base della sentenza della Corte Suprema croata del 2010 che ha riconosciuto anche agli stranieri il diritto al risarcimento. Anche su tale questione il Ministro degli esteri ha ricevuto assicurazioni dalla sua omologa croata. Il Ministro in particolare ha ricordato l'aspettativa da parte italiana di una celere ripresa dell'*iter* parlamentare dell'emendamento governativo alla legge croata del 1996, approvato in prima lettura nella precedente legislatura, che prevedeva la riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli stranieri che non lo avevano fatto o la cui domanda era stata in passato respinta sulla base del principio della nazionalità.

Infine, relativamente alla gestione dei cimiteri italiani in Croazia nota che, a seguito degli opportuni solleciti da parte italiana, le autorità croate hanno finalmente provveduto a nominare i componenti della Commissione

permanente italo-croata sulle sepolture di guerra, che si è riunita il 25 ottobre 2011 a Zagabria, dando così continuità all'esercizio, che non si riuniva dal 2005. Una nuova riunione è prevista nella primavera di quest'anno.

Il senatore MANTICA (*PdL*) nel ringraziare per le puntuali informazioni fornite dal Governo, dichiara tuttavia un voto di astensione sul provvedimento. Troppe volte non si è dato da parte croata seguito alle assicurazioni più volte e in più occasioni fornite circa l'adempimento di puntuali obblighi internazionali.

Dopo un intervento del presidente DINI che ribadisce l'aspettativa italiana di una piena collaborazione da parte croata per la soluzione del contenzioso ancora pendente, la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (n. COM (2011) 750 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo asilo e migrazione (n. COM (2011) 751 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (n. COM (2011) 752 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Osservazioni sull'atto comunitario n. COM (2011) 750 definitivo. Osservazioni sull'atto comunitario n. COM (2011) 751 definitivo)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra una proposta sugli atti comunitari in titolo (allegata nel resoconto della seduta odierna).

Il senatore LUSI (*Misto*) ritiene che, piuttosto di rafforzare le risorse proprie di Frontex, occorra invece ricorrere a più efficaci sinergie tra i Paesi membri.

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) fa presente che Frontex spesso è chiamata a interventi di emergenza, da realizzare in tempi rapidi, rispetto ai quali l'azione, seppur coordinata dei singoli Stati, non appare soddisfacente. Crede quindi utile un rafforzamento dei mezzi propri dell'Agenzia.

Dopo brevi interventi del senatore LUSI(*Misto*), del relatore LIVI BACCI (*PD*) e della senatrice MARINARO (*PD*), la quale ricorda come l'Italia e la Commissione europea abbiano sempre chiesto un rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'Agenzia e delle sue risorse, prende la parola il sottosegretario D'ANDREA il quale dichiara di condividere le proposte illustrate dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione unanime, con distinte votazioni, approva le proposte illustrate del relatore.

La seduta termina alle ore 16,45.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 750 DEFINI-
TIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo, formula le seguenti osservazioni:

occorre una migliore e più articolata definizione delle «situazioni di emergenza», rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, lettera e), al fine di evitare problemi interpretativi nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 14;

ritiene necessario rafforzare le risorse proprie a disposizione dell'Agenzia FRONTEX per quanto riguarda la sua capacità di intervento, che oggi dipende dalla messa a disposizione di mezzi (aerei, pattugliatori, eccetera) da parte dei singoli Paesi membri;

occorre inoltre costruire un'efficace «*political accountability*» di tale Agenzia nei confronti del Parlamento europeo, in relazione al delicato ruolo che essa svolge e coerentemente con quanto previsto dai trattati con riferimento ad analoghi organismi dell'Unione.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 751 DEFINI- TIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo, formula le seguenti osservazioni:

occorre una migliore e più articolata definizione delle «situazioni di emergenza», rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, lettera *f*) ad evitare interpretazioni difformi di eventi analoghi che riguardino i Paesi membri nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 22;

appare necessario, con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera *a*), accelerare le azioni per perfezionare un'omogenea ed uniforme applicazione del diritto d'asilo nei Paesi membri, con particolare riguardo ai criteri di concessione delle varie forme di protezione internazionale ed alla natura e qualità del sostegno ed integrazione dei beneficiari di tale protezione;

occorre rivedere i contenuti del cosiddetto regolamento «Dublino 2», con particolare riferimento alle disposizioni che vietano al cittadino di un Paese terzo beneficiario di un provvedimento di protezione di risiedere in paese diverso da quello che ha emesso provvedimento di protezione;

è necessario, con riferimento agli articoli 7, 17 e 18, introdurre e rafforzare il principio di «condivisione degli oneri» (*burden sharing*), per quanto riguarda i processi di ricollocazione e reinsediamento, al fine di pervenire ad un'equa ripartizione degli oneri ricadenti in capo ai singoli Stati membri, oggi fortemente squilibrata;

è infine necessario rafforzare l'azione diplomatica per promuovere e sottoscrivere accordi multilaterali di partenariato e cooperazione con i Paesi terzi che includano anche specifici accordi di riammissione dei migranti irregolari.

DIFESA (4^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**267^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CANTONI comunica che dal 22 febbraio è entrato a far parte della Commissione il senatore Vannino Chiti. Formula quindi al senatore Chiti i più sentiti auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla visita, da effettuarsi nella mattinata di domani e congiuntamente con una delegazione della Commissione difesa della Camera dei deputati, a Cameri (Novara), presso le strutture di produzione della componentistica del velivolo F-35, il presidente CANTONI dà conto di una missiva ricevuta ieri sera via *e-mail* dall'associazione «laboratorio per la pace» di Galliate e dal movimento «NoF35» del territorio novarese, nella quale si domandava la possibilità di un incontro con i parlamentari al fine di comunicare le motivazioni del dissenso rispetto alla scelta di possibile acquisto e assemblaggio dei cacciabombardieri F-35, consegnando altresì della documentazione al riguardo.

L'oratore rende altresì noto di aver risposto alla missiva in questione proponendo un incontro con un esponente apicale dell'associazione presso

il suo studio in Senato per le 17 di oggi. Tuttavia, dalla stessa si replicava di non poter intervenire, ribadendo la presenza al di fuori dei cancelli della base aerea di Cameri nella mattinata di domani.

La senatrice NEGRI (*PD*) invita i commissari a tenere conto della delicatezza della questione, considerata sia la rilevanza pubblica assunta dalle problematiche sottese all'acquisizione degli aerei, sottolineando l'opportunità di ricevere, nel corso della visita, i rappresentanti dell'associazione in questione.

La senatrice PINOTTI (*PD*) esprime profonda preoccupazione per le polemiche coagulatesi intorno all'acquisizione dei velivoli ed alle connesse situazioni di tensione. In tale contesto, infatti, potrebbe rendersi necessario un differimento della visita, o comunque ricevere i rappresentanti dell'associazione al fine di non dare la sensazione di un'ingiustificata sottovalutazione delle problematiche da essi rappresentate.

Ad avviso del senatore TORRI (*LNP*), le legittime istanze manifestate da alcune associazioni non dovrebbero comunque mai tradursi in un fattore inibitore delle visite effettuate dalla Commissione.

Nel concordare con quanto osservato dalle senatrici Negri e Pinotti in relazione alla possibilità, per i membri apicali dell'associazione, di incontrare membri delle delegazioni, il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che nulla osta ad un successivo confronto nell'ambito di un'apposita audizione.

Il presidente CANTONI si pone problematicamente in ordine alla possibilità di prevedere un incontro nel corso della visita all'interno della struttura militare.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nell'esprimere con convinzione la propria contrarietà in ordine ad un differimento della visita, concorda con la posizione della Presidenza.

Il senatore SCANU (*PD*) osserva che, essendo la visita orientata all'acquisizione di elementi conoscitivi, nulla osta alla ricezione di eventuale documentazione anche da parte di associazioni contrarie all'acquisizione dei velivoli F-35, che ben possono legittimamente esprimere le loro posizioni. Peraltro, la predetta disponibilità rappresenterebbe un importante segnale di apertura della politica nei confronti delle istanze della società civile.

Ad avviso del senatore AMATO (*PdL*) la presenza di uno o più commissari alla ricezione della documentazione presentata dall'associazione in questione contribuirebbe a non dare adito a speculazioni negative sulla visita della Commissione.

La senatrice PINOTTI (*PD*) osserva che uno degli scopi sottesi alla visita è anche quello di dipanare le tensioni e le polemiche sino ad ora addensatesi sulla vicenda relativa all'acquisizione dei velivoli.

Dissente il senatore RAMPONI (*PdL*), ribadendo che la Commissione non può essere condizionata, nella sua potestà di acquisizione di elementi conoscitivi in ordine alle materie di propria competenza, da eventuali atteggiamenti ostili tenuti da alcune associazioni.

Il senatore GAMBA (*PdL*) osserva che l'ingresso di estranei in una base militare non può in ogni caso essere deciso sul momento dalle delegazioni parlamentari che la visitano, soggiacendo all'emissione di particolari autorizzazioni che richiedono l'espletamento di prescritte procedure autorizzative.

Concorda il presidente CANTONI.

Interviene incidentalmente anche il sottosegretario MAGRI, osservando che analoghe problematiche erano state sollevate anche presso la Commissione difesa della Camera dei deputati.

Il presidente CANTONI osserva che rappresentanti dell'associazione in questione potrebbero essere ascoltati dalla Commissione nell'ambito di una specifica audizione.

Il senatore TORRI (*LNP*) ribadisce l'inopportunità di avviare trattative politiche con rappresentanti di associazioni nel corso dell'effettuazione della visita.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**658^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 57.500 del Governo è sprovvisto di Relazione tecnica e comporta un ampliamento dei soggetti che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta, con corrispondente minor gettito. Sull'emendamento 60.0.1 (testo 3) ritiene che si debba valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, premesso il fatto che, sul testo 2, la Commissione ha formulato un parere di nulla osta. Segnala poi l'emendamento 61.0.4 (testo 4), che, rispetto al testo 3, riduce ad un milione di euro annui, per il triennio 2012/2014, il finanziamento del fondo per la rete interporti, sempre a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero del lavoro. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti. Ricorda che era rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 41.100: al riguardo, il comma 3 dell'emendamento 41.100 sembra estendere alle obbligazioni emesse dalle società di progetto la ritenuta del 12,50 per cento sugli interessi. Il comma 4 pare, invece, estendere alle obbligazioni emesse da tali società il regime di deducibilità degli interessi passivi. In-

fine, rileva che il comma 5 della medesima proposta emendativa prevede l'applicazione della nuova normativa anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri la Commissione aveva formulato un parere non ostativo sull'emendamento 17.100, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle modifiche contenute nel subemendamento 17.100/7, al fine di vincolare la vendita di tabacchi negli impianti di distribuzione di benzina al rispetto delle normative di settore concernenti la regolamentazione della vendita dei prodotti di monopolio.

Fa presente, tuttavia, che l'emendamento 17.100 già reca un riferimento alla normativa tecnica di settore, sottoponendo la questione alla Commissione.

Il senatore VACCARI (*LNP*), pur concordando con il Presidente, rileva comunque la necessità di prevenire condotte elusive nell'ambito dei contratti di filiera connessi alla vendita di tabacchi negli impianti di distribuzione di benzina.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia la delicatezza della questione, posto il fatto che, nel caso della vendita di tabacchi, le modalità di approvvigionamento risultano dirimenti ai fini dell'effettivo pagamento delle accise, con relativa incidenza sul costo finale del prodotto. Esprime, pertanto, perplessità sulla revisione del parere.

Il PRESIDENTE rammenta, poi, che, nella seduta pomeridiana di ieri, era rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 41.100 e che, nel frattempo, sono stati trasmessi dalla Commissione Industria ulteriori proposte emendative, tra cui l'emendamento 60.0.1 (testo 3), relativo alla tassa di stazionamento sulle imbarcazioni, di cui è stata annunciata dal Governo la trasmissione della relazione tecnica.

Pertanto, in attesa di approfondire gli ulteriori emendamenti trasmessi e di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 11,15.

Il PRESIDENTE rileva l'assenza di profili di onerosità per quanto concerne gli emendamenti 11.131 (testo 3) e 11.166 (testo 2).

Per quanto riguarda la proposta 61.0.4 (testo 4), ritiene che non sussistano profili di criticità ai fini dell'esame di questa Commissione, posta la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura; fa tuttavia presente che l'utilizzo dei fondi speciali del Ministero del lavoro potrebbe comportare problemi, in considerazione della difficile congiuntura economico-sociale del Paese.

Il senatore MERCATALI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 40.0.14 (testo 2), recante misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia come la suddetta proposta attinga ad aspetti di carattere procedurale legati all'affidamento degli appalti, privi pertanto di implicazioni finanziarie.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone pertanto un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 11.131 (testo 3), 11.166 (testo 2), 40.0.14 (testo 2) e 61.0.4 (testo 4). A rettifica del parere reso nella seduta antimeridiana di ieri, formula un parere non ostativo sulla proposta 17.100, rilevando tuttavia la necessità di garantire il puntuale rispetto della normativa tecnica di settore sulla vendita di tabacchi e altri generi di monopolio, anche presso gli impianti di distribuzione di carburanti, al fine di prevenire condotte elusive del pagamento delle accise. Resta sospeso l'esame di tutti i restanti emendamenti e subemendamenti ulteriormente trasmessi dalla Commissione di merito.».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

Plenaria

659^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE E DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un vice Presidente e di un Segretario. Risultano eletti, rispettivamente, la senatrice CARLONI (PD) e il senatore PEGORER (PD).

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rivolto, a nome dell'intera Commissione, un ringraziamento al senatore Lusi per la collaborazione fornita in questi anni come Vice Presidente, rivolge un indirizzo di augurio alla senatrice Carloni ed al senatore Pegorer.

Avverte, poi, che il senatore Agostini ha assunto l'incarico di nuovo rappresentante del Gruppo del Partito Democratico in sostituzione del senatore Mercatali, che ha assunto l'incarico di Tesoriere del Gruppo. Ad entrambi rivolge un augurio di buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA

(3155) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZANETTA (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, privo di relazione tecnica, ratifica l'esecuzione del Trattato tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Croazia, sottoscritto il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. La relazione illustrativa specifica che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, atteso che tutte le spese derivanti dall'applicazione del Trattato sono imputate al bilancio dell'Unione europea, che, a sua volta, è finanziato da risorse proprie e da trasferimenti di risorse nazionali degli Stati membri.

Evidenzia che a carico del bilancio dell'Unione europea è prevista:

– ai sensi dell'articolo 30 dell'Atto di adesione, l'istituzione di un'assistenza finanziaria temporanea di 29 milioni di euro per il 2013 a favore della Croazia per il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria;

- ai sensi dell'articolo 31 dell'Atto di adesione, l'istituzione di uno strumento per sviluppare l'*acquis* di Schengen, grazie al quale, dal 1° luglio 2013 alla fine del 2014, sono messi a disposizione della Croazia 40 milioni di euro nel 2013 e 80 milioni di euro nel 2014;
- ai sensi dell'articolo 32 dell'Atto di adesione, l'istituzione di uno strumento a carattere temporaneo per favorire l'incremento dei flussi di tesoreria del bilancio nazionale, grazie al quale, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014, sono messi a disposizione della Croazia 75 milioni di euro per il 2013 e 28,6 milioni di euro nel 2014;
- ai sensi dell'articolo 33 dell'Atto di adesione, la riserva a favore della Croazia di 449,4 milioni di euro nel 2013 in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione;
- ai sensi dell'articolo 34 dell'Atto di adesione, l'attribuzione alla Croazia dell'importo di 8,7 milioni di euro nel 2013 in stanziamenti d'impegno a titolo del Fondo europeo per la pesca;
- ai sensi dell'articolo 35 dell'Atto di adesione, l'assegnazione alla Croazia dell'importo di 27,7 milioni di euro nel 2013 a titolo della componente «sviluppo rurale» di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.

Pertanto, non vi sono rilievi da osservare, atteso quanto specificato nella relazione illustrativa e in linea con quanto già deliberato nei precedenti Atti di adesione alla Unione europea di nuovi Stati membri.

In conclusione, dopo aver specificato che non sono state presentate proposte emendative, propone l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3155) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZANETTA (*PdL*) dà per acquisita la relazione svolta per il parere alla Commissione di merito, proponendo l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori subemendamenti ed emendamenti, trasmessi dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 57.500 del Governo, sprovvisto di Relazione tecnica, comporta un ampliamento dei soggetti che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta, con corrispondente minor gettito.

Sull'emendamento 60.0.1 (testo 3) occorre valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica, premesso il fatto che sul testo 2 la Commissione ha formulato un parere di nulla osta.

Per quanto concerne gli emendamenti governativi 60.500, 60.600 e 60.700, sprovvisti di Relazione tecnica, si chiede conferma dell'assenza di conseguenze negative sul gettito doganale.

Ricorda, inoltre, che era rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 41.100: al riguardo, il comma 3 dell'emendamento 41.100 sembra estendere alle obbligazioni emesse dalle società di progetto la ritenuta del 12,50 per cento sugli interessi. Il comma 4 sembra, invece, estendere alle obbligazioni emesse da tali società il regime di deducibilità degli interessi passivi. Infine, il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Per quanto concerne gli emendamenti 11.100, 34.100 (testo 2), 36.100 (testo 3) e 65.100 (testo 2), non vi sono osservazioni.

In merito alla proposta 24.100, occorre acquisire chiarimenti sulla diversa destinazione della componente tariffaria, nonché sul comma 6 recante un riferimento alla soppressa Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare.

Sull'emendamento 59.0.7 (testo 2), occorre acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che sugli emendamenti 60.0.1 (testo 3) e 57.500 è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 59.100, su cui la Commissione aveva in precedenza espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, fa presente che il Governo ha riformulato la proposta in un testo 2, positivamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) ritiene che, anche con la nuova riformulazione permangano quelle criticità che avevano condotto la Commissione a formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottolinea la necessità di chiarire i parametri di riferimento su cui calcolare l'*extra* gettito IVA disciplinato dall'emendamento in esame.

Dopo un intervento incidentale del senatore VACCARI (*LNP*), il PRESIDENTE evidenzia come, sulla base della nuova formulazione dell'emendamento 59.100, gli incrementi del gettito IVA registrati nei vari porti, per poter essere accertati, devono essere realizzati nel singolo porto, tenendo comunque conto del gettito dell'intero sistema portuale.

In relazione, poi, all'emendamento 41.100, sui *project bond*, avverte che anch'esso è stato riformulato in un testo 2 su cui propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione che la nuova normativa si applicherà alle società già esistenti, ma limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Successivamente, poi, sospende la seduta, nell'attesa di acquisire ulteriori chiarimenti sugli emendamenti in esame.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,50.

Il PRESIDENTE si sofferma sugli emendamenti 60.500, 60.600 e 60.700, in materia di regime doganale unico, rilevando la sussistenza di profili di criticità meritevoli di approfondimento.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) interviene, poi, sull'emendamento 65.100 (testo 2), concernente gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, stigmatizzando il fatto che esso preveda l'erogazione di agevolazioni anche per gli impianti installati su aree del demanio militare.

Dopo un intervento incidentale del senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) che ricostruisce la normativa sugli incentivi agli impianti fotovoltaici, il senatore VACCARI (*LNP*) esprime preoccupazione circa il fatto che il meccanismo degli incentivi tende a gravare sugli utenti finali attraverso un incremento del carico tariffario.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un parere non ostativo sull'emendamento 65.100 (testo 2), inserendo, a titolo di osservazione, il rilievo formulato dal senatore Vaccari, oltre ad un'ulteriore considerazione

critica riguardante il fatto che l'estensione delle agevolazioni agli impianti installati su aree del demanio militare determina il paradosso per cui lo Stato diventa percettore di incentivi fiscali da esso istituiti.

Rende, poi, noto che sugli emendamenti 60.500, 60.600 e 60.700, concernenti il regime doganale unico, è pervenuta una nota dell'Agenzia delle dogane che, pur sollevando alcuni rilievi problematici, assicura che l'approvazione di tali proposte non inciderà negativamente sul gettito doganale.

Successivamente, sospende la seduta, nell'attesa di approfondire i profili relativi alla proposta 24.100

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 19,30.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) fa presente che sono pervenuti i subemendamenti relativi alle proposte già esaminate. Per quanto concerne i medesimi, occorre valutare le proposte 11.100/7 e 11.100/8, in relazione all'emendamento base; analogamente, occorre valutare il subemendamento 11.100/25.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 11.100/28 e 11.100/39.

Per quanto riguarda il subemendamento 24.100/1, ricorda che era stato formulato su precedenti proposte, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla previsione della pubblicazione su almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario POLILLO formula l'avviso conforme del Governo sull'emendamento 24.100, in materia di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari.

Interviene il senatore MORANDO (*PD*) che chiede chiarimenti a cui risponde il rappresentante del GOVERNO.

In relazione, poi, ai subemendamenti, il PRESIDENTE ritiene che non vi siano profili onerosi in ordine alle proposte 11.100/7, 11.100/8 e 11.100/25, mentre ritiene opportuno adeguarsi alle indicazioni del Relatore in relazione agli altri subemendamenti esaminati.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti 11.100, 24.100, 34.100 (testo 2), 36.100 (testo 3), 57.500, 59.100 (testo 2), 60.0.1 (testo 3), 60.500, 60.600, 60.700 e 65.100 (testo 2).

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 59.0.7 (testo 2) e altresì sui subemendamenti 11.100/28, 11.100/39.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– sull'emendamento 41.100 (testo 2), all'introduzione, alla fine del comma 5, delle seguenti parole "limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto";

– sul subemendamento 24.100/1, alla soppressione della previsione che impone la pubblicazione in almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti subemendamenti».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**333^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating di credito (n. COM (2011) 746 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM (2011) 747 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il relatore COSTA (*PdL*) svolge un intervento riepilogativo delle questioni emerse nel corso dell'audizione del parlamentare europeo Domenico svolta la scorsa settimana e preannuncia la predisposizione di una proposta di risoluzione nella quale affrontare le tematiche di maggior rilievo. In particolare, preannuncia l'orientamento a formulare osservazioni in relazione, tra l'altro, ai seguenti temi: definizione giuridica del giudizio di merito di credito, disciplina del *rating* sui debiti sovrani, valutazione della proposta di istituzione di un'agenzia di *rating*, disciplina dei conflitti di interesse e regolamentazione dell'eccessivo affidamento ai *rating* esterni.

Interviene in discussione generale la senatrice LEDDI (*PD*), a giudizio della quale la risoluzione dovrebbe affrontare la questione giuridica di maggior rilievo e cioè come riuscire a disciplinare la materia avendo presente che la sede legale delle maggiori agenzie di *rating* non ricade sotto la giurisdizione dell'Unione europea. Tale questione, che ai più appare dirimente, si pone sia per la regolamentazione dell'attività che, soprattutto, per l'applicazione di eventuali sanzioni. Per quanto riguarda, invece, l'eccessivo affidamento al *rating* esterno, apprezzando le anticipazioni del relatore, ritiene tuttavia rilevante operare un completo ribaltamento dell'orientamento regolatorio, superando l'impostazione che ha contraddistinto sia l'Accordo di Basilea 2 che la direttiva MIFiD, al fine di revisionare integralmente la disciplina, anche restituendo validità al *rating* interno, relativizzando il valore dei *rating* emessi dalle agenzie.

A giudizio del senatore SCIASCIA (*PdL*) l'orientamento testè criticato dalla senatrice Leddi nasceva dalla valutazione della oggettiva utilità intrinseca del *rating* esterno e della autorevolezza e validità crescente nel tempo delle stesse agenzie. A suo parere, tuttavia, la lezione della crisi finanziaria consiste nella consapevolezza dei limiti dell'operatività delle agenzie e, contestualmente, della esigenza di una precisa e rigorosa regolamentazione, supportata da un apparato sanzionatorio efficace ed effettivo.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale rileva in premessa la interconnessione tra le questioni poste sia dai documenti in titolo che dalla proposta di direttiva sui requisiti patrimoniali delle banche. A tale proposito, svolge una serie di osservazioni critiche circa la decisione della Banca centrale europea di fornire prestiti triennali illimitati alle banche al tasso dell'1 per cento, sostenendo che tale decisione potrebbe essere appoggiata solo a condizione di prevedere rigorosi limiti alle banche nella gestione di tali risorse. La forte iniezione di liquidità operata dalla Banca centrale europea, infatti, avrebbe significato economico solo se le banche fossero obbligate a erogare il credito a famiglie e imprese a tassi remunerativi, ma non superiori al 3 per cento. D'altro canto, cita una serie di dati di fonte BCE che smentiscono ampiamente quanto sostenuto dai banchieri e riportato dalla stampa a loro vicina, che la restrizione del credito sarebbe determinata da un forte problema di liquidità: tutto ciò è smentito dagli stessi dati della Banca centrale europea ed è fortemente indicativo del potere delle banche di poter influenzare anche il dibattito pubblico attraverso gli organi di stampa. Conclude sollecitando il relatore a specificare e rendere rigorosa l'osservazione circa l'eccessivo affidamento ai *rating* esterni, nonché ad individuare le modalità per rendere effettive le sanzioni nei confronti delle agenzie di *rating*: a suo parere, infatti, tali organismi, di carattere privatistico, svolgono un ruolo nefasto nell'orientare e condizionare l'andamento dei mercati, costituendo lo strumento di azioni speculative anche contro gli Stati sovrani.

Interviene quindi il presidente BALDASSARRI, il quale invita il relatore ad inserire una specifica osservazione finalizzata a orientare la regolamentazione non tanto sui soggetti, quanto sulle modalità di analisi, i dati utilizzati, le procedure di valutazione e, in ultima analisi, sulla qualità e sul carattere dei prodotti delle agenzie di *rating*. A suo parere, infatti, la questione principale consiste nel dettare regole di trasparenza e di informazione sulle procedure adottate dalle agenzie di *rating*, in modo da comprendere le reali motivazioni sottese alla emissione dei giudizi di merito di credito. Una volta definita in modo stringente tale regolamentazione, potrebbe innescarsi un effetto imitativo anche con riflessi sugli ordinamenti giuridici esterni all'Unione europea. Svolge poi una serrata critica alla legislazione che ha recepito l'Accordo di Basilea, che ha sostanzialmente deresponsabilizzato i banchieri nella valutazione del merito di credito, i quali ormai operano con criteri automatici di definizione del merito di credito.

A giudizio del senatore CONTI (*PdL*) le critiche, pur condivisibili, rispetto alle scelte normative compiute negli anni passati non possono non essere affiancate da una valutazione degli interessi e delle convenienze che tali scelte intendevano favorire. Si tratta certamente di un sistema ormai superato e fallimentare, ma ritiene doveroso compiere un'analisi e una valutazione degli interessi in gioco. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio esprime la preferenza per sanzioni che colpiscono i dirigenti e non, le agenzie, pena l'inefficacia delle sanzioni stesse.

Interviene nuovamente la senatrice LEDDI (*PD*) sottolineando la circostanza che le scelte compiute in passato dall'Unione europea sembrano rispondere ad una logica che vedeva gli Stati membri sostanzialmente al riparo sia dagli attacchi speculativi che da declassamenti da parte delle agenzie di *rating*.

Dopo un ulteriore intervento del senatore COSTA (*PdL*), il quale giudica positivamente il dibattito svolto ai fini della redazione della proposta di risoluzione, il presidente BALDASSARRI avverte che l'esame dei documenti in titolo è rinviato alla seduta da convocarsi martedì 6 marzo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (n. COM (2011) 594 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale esprime il pieno sostegno della propria parte politica alla proposta di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie, che appare adeguata sia per quanto riguarda le aliquote che per tipologie di transazioni da sottoporre a prelievo. A suo parere, tale innovazione consente innanzitutto di contrastare efficacemente la speculazione finanziaria, ma anche di reperire risorse proprie aggiuntive che l'Unione europea potrà destinare a specifiche politiche di sostegno alla crescita economica. Pur nella consapevolezza che l'efficacia di tale imposta è certamente condizionata dall'adozione di analoghe misure negli ordinamenti extracomunitari – in modo da raggiungere il massimo grado di efficacia in una visione globale – sottolinea peraltro il valore di tale innovazione anche se adottata in un singolo ordinamento, citando in termini positivi l'orientamento già espresso dalla Francia.

Il presidente BALDASSARRI ritiene dirimente introdurre un prelievo sulle transazioni finanziarie a livello globale, per evitare gli effetti di delocalizzazione ed arbitraggio ingenerati da misure adottate esclusivamente dall'Unione europea. Pur prendendo atto di un orientamento sostanzialmente favorevole che emerge da numerose e autorevoli opinioni, ritiene essenziale che l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie venga decisa a livello globale in sede di riunione dei capi di Stato e di Governo (G 20).

Non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, il relatore SCIASCIA (*PdL*) preannuncia la predisposizione di una bozza di risoluzione tenendo conto delle questioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LEDDI (*PD*), in riferimento all'emanazione da parte della CONSOB del regolamento attuativo della legge 12 luglio 2011, n. 120, relativa alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, sottopone alla Commissione l'opportunità, con lo strumento regolamentare più opportuno, di svolgere una serie di approfondimenti al fine di valutare le questioni correlate dall'applicazione di tale importante disciplina.

Il presidente BALDASSARRI assicura il proprio impegno a valutare la proposta avanzata dalla senatrice Leddi.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**359^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2997) *Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali*

(2794) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato assunto come testo base quello elaborato dal Comitato ristretto.

Il correlatore MARCUCCI (*PD*) illustra una riformulazione di tale testo precisando che – d'intesa con il correlatore Asciutti – sono state apportate due modifiche, che non alterano il senso del provvedimento. In primo luogo, si è infatti valutato che le lauree in storia e conservazione dei beni culturali non danno alcuna preparazione pratica al restauro, prevedendo solo un esame (massimo due) di teoria del restauro. Al tempo stesso, un esame di teoria del restauro potrebbe essere sostenuto anche da studenti di altri corsi di laurea o di altre facoltà, ma ciò non potrebbe consentire loro di accedere al titolo di collaboratore restauratore o di farlo valere come punteggio per acquisire il titolo di restauratore. Onde evitare di creare false aspettative, non basate su una reale competenza, si è dunque preferito eliminare la lettera *a*) del comma 1-*sexies* e il quarto punto della Tabella 1 dell'allegato.

La seconda questione riguarda gli assistenti tecnici restauratori inquadrati nei ruoli della Pubblica amministrazione. Si è ritenuto infatti che i

punteggi derivanti da titoli formativi potessero essere computati, ai fini della qualificazione professionale, solo se conseguiti dopo l'inserimento nella specifica qualifica nei ruoli dell'Amministrazione. Un medesimo titolo non può del resto essere computato due volte: la prima come titolo per accedere al concorso presso la Pubblica amministrazione e la seconda per accedere alla qualificazione professionale. È stata perciò introdotta, nella Tabella 2 dell'allegato, la specificazione che i titoli vanno eventualmente computati solo se sono ulteriori rispetto a quelli fatti valere in sede di concorso e se sono stati acquisiti posteriormente al concorso stesso.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*), premesso di condividere senz'altro le modifiche illustrate dal correlatore Marcucci, suggerisce a sua volta alcune ulteriori correzioni. Ritiene infatti indispensabile chiarire che la collaborazione alle attività di restauro che dà accesso alla qualifica di collaboratore restauratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*sexies*, lettera *f*), deve riferirsi all'attività specifica di restauro, escludendo qualsiasi altra forma di collaborazione. Reputa poi troppo lontana la conclusione della fase transitoria, attualmente fissata al 2016. In sostituzione, propone di indicare la data del 2014.

Il correlatore MARCUCCI (*PD*) concorda su tali modifiche.

La Commissione adotta quindi come testo base l'articolato riformulato secondo le indicazioni dei due correlatori, pubblicato in allegato al presente resoconto.

I senatori RUSCONI (*PD*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), PITTONI (*LNP*) e STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), nonché il correlatore ASCIUTTI (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3129. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 4 e LXXXVII-bis, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 3129, ricordando che esso è già stato approvato dalla Camera dei

deputati e si compone di 27 articoli: gli articoli da 3 a 27 sono di delega al Governo entro determinati termini di tempo precisati nell'articolo 1 e secondo principi e criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2. Il testo reca poi due elenchi di direttive in allegato: le direttive comprese nell'Allegato A si distinguono da quelle dell'Allegato B perché, a differenza di queste ultime, per esse non è richiesto il parere del Parlamento sul relativo schema di decreto legislativo di recepimento, a meno che non contengano disposizioni penali. L'Allegato A contiene peraltro un'unica direttiva da recepire, mentre l'Allegato B ne contiene 23. Nessuna di queste, precisa il Presidente relatore, è tuttavia di interesse della Commissione. Egli rileva comunque che il titolo del disegno di legge non risulta corretto, perché a seguito del Trattato di Lisbona il termine «le Comunità europee» non ha più riferimento giuridico. Occorrerebbe dunque richiamare l'Unione europea. Analogamente, osserva che l'espressione «legge comunitaria» è opinabile.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010, egli pone in luce come si tratti della prima Relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, così come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). A termini di legge il Governo avrebbe tuttavia dovuto presentare questa Relazione entro il 31 gennaio 2011. Censura pertanto il forte ritardo con cui il Senato si trova ad esaminare la Relazione, tanto più che per Regolamento essa deve necessariamente essere abbinata al disegno di legge comunitaria, che solo ora giunge in questo ramo del Parlamento dopo una lunga prima lettura alla Camera dei deputati.

Rileva inoltre che in tutto il documento compare un solo punto di critica italiana alle azioni o deliberazioni dell'Unione, in particolare riferito all'adozione del trilinguismo nel brevetto europeo. Per il resto, emerge una piena adesione, esplicita o addirittura implicita, come se la partecipazione all'Unione fosse un obiettivo superiore, assolutamente indiscutibile in considerazione dei benefici enormi che arrecherebbe in particolare al nostro Paese.

Il Presidente relatore rimarca inoltre che nel documento non è mai citato il principio di sussidiarietà, nonostante esso sia centrale nell'impianto delineato dal Trattato di Lisbona.

Egli lamenta poi che, nella presentazione delle moltissime attività dell'Unione, manchi qualsiasi forma di organicità, trovandosene spesso una mera elencazione. Ritene invece che sarebbe utile, per ciascuna delle politiche settoriali, un inquadramento generale, sul quale innestare gli avanzamenti avvenuti nell'ultimo anno.

Esprime invece soddisfazione per l'introduzione, nella Relazione, di un Allegato II che reca l'elenco dei Consigli ministeriali, dei temi trattati in tali Consigli e dei rappresentanti del Governo italiano che vi hanno partecipato. Questa innovazione, derivante da un emendamento a sua firma presentato alla legge comunitaria 2009, rende più agevole seguire l'evoluzione della partecipazione italiana alle attività dell'Unione europea. Indica altresì le modalità per trovare *online* i comunicati stampa dei Consigli mi-

nisteriali, che rappresentano un'assai interessante fonte di informazioni sull'evoluzione delle decisioni o delle pre-decisioni a livello ministeriale europeo.

Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolazione della Relazione in quattro parti: la prima sugli sviluppi del processo di integrazione europea nell'anno 2010; la seconda sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione; la terza sulla partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali; la quarta sulle politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia.

Soffermandosi sulla Parte prima, egli riferisce che l'obiettivo principale dell'anno 2010 è stato rappresentato dalle prime disposizioni attuative del Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1 dicembre 2009). Tra queste, l'insediamento del Presidente del Consiglio europeo e l'insediamento dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e per la politica di sicurezza.

Per quanto riguarda le iniziative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), egli ricorda che nel 2010 l'Unione ha contribuito attivamente a mantenere alta la pressione politica sul regime di Teheran per via dei pericolosi sviluppi tecnologici in campo nucleare.

Nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), menziona che l'Italia è stata impegnata con altri Paesi membri in numerose missioni di pace.

Rammenta altresì che l'Italia ha continuato a sostenere con vigore le aspirazioni di entrata nell'Unione di Croazia, Islanda, Balcania Occidentale e Turchia.

Per quanto riguarda il quadro generale delle politiche dell'Unione, il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha approvato la strategia «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione, di cui il programma Orizzonte 2020, attualmente all'esame della Commissione, rappresenta un obiettivo specifico.

Il Presidente relatore riferisce indi sulle azioni nel settore dell'economia, evidenziando che nel novembre del 2010 l'Italia ha adottato il proprio Piano nazionale di riforma. Inoltre, su incarico del presidente Barroso, nel maggio 2010 il professor Mario Monti ha delineato alcune opzioni e raccomandazioni per rilanciare il mercato interno. Per far fronte alla crisi economico-finanziaria l'Unione ha poi lavorato per dotarsi di nuovi strumenti: il primo è il Meccanismo permanente di gestione delle crisi (*European Stability Mechanism* – ESM); il secondo riguarda la supervisione sui mercati finanziari ovvero la riforma del sistema di vigilanza europeo con l'istituzione di tre nuove autorità di vigilanza microprudenziale europee (*European Banking Authority, European Securities and Market Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority*). Infine il Consiglio Ecofin ha dedicato molta attenzione ai gravi problemi determinati dal debito dello Stato in Grecia.

Passando alla Parte seconda, relativa alla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione, il Presidente relatore sottolinea la centralità del ruolo svolto dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

Per quanto riguarda le leggi comunitarie 2008 e 2009, nel 2010 sono state recepite nel nostro ordinamento con appositi decreti legislativi 20 direttive della legge 2008 e 12 direttive della legge 2009.

Nel settore delle procedure di infrazione la situazione è migliorata: le procedure ufficialmente pendenti sono scese da 150 all'inizio del 2010 a 131 alla fine del 2010, di cui tuttavia ben 32 sono giunte allo stadio di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia.

Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ha poi impostato la propria strategia di comunicazione sulla base del Piano di comunicazione per il 2010, che prevedeva varie aree di intervento.

Tra i *dossier* oggetto di coordinamento interministeriale, il Presidente relatore cita quelli sull'energia e cambiamenti climatici, sul brevetto dell'Unione europea e sugli OGM.

Al riguardo del *dossier* «Energia e cambiamenti climatici», prende atto con rammarico che da parte italiana non sono state sollevate obiezioni alla consueta linea radicale dell'Unione, benché le aste dei diritti di emissione nel sistema ETS diventeranno onerose a partire dal 2013, al prevedibile costo di 15 euro a tonnellata di CO₂ emessa, con un costo per l'Italia pari a circa un miliardo e mezzo di euro all'anno.

Nel *dossier* OGM, è stata invece definita «una posizione nazionale orientata alla prudenza», peraltro non meglio chiarita nella Relazione.

Con riguardo alla Parte terza, sulla partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali, riservandosi di esaminare più avanti quelle di interesse per la Commissione, rileva che il tema del mercato interno resta uno dei punti cardine dell'integrazione europea. Un profilo di particolare importanza in questo contesto è stata l'attività di trasposizione nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, della cosiddetta «direttiva servizi», essenziale ai fini del completamento del mercato unico dei servizi.

Nel 2010 sono altresì proseguiti i lavori per la creazione del brevetto dell'Unione europea. A fine anno, la Commissione europea ha presentato una proposta di cooperazione rafforzata in materia di regime linguistico del brevetto, essenzialmente basata sul trilinguismo (inglese, francese, tedesco), rispetto alla quale il Governo italiano si è dichiarato contrario.

L'Italia ha poi completato le attività necessarie al varo dei programmi di sviluppo rurale nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).

Il Governo ha inoltre partecipato attivamente al dibattito per la definizione dell'Agenda digitale europea nell'ambito della strategia «Europa 2020».

Quanto alla Parte quarta, relativa alle politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia, il Presidente relatore informa che nel 2010 è proseguita l'attuazione dei programmi del Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Esaminando indi le politiche di settore di interesse della Commissione, egli riferisce che, con riferimento alla politica per la ricerca e l'innovazione e la politica per lo spazio, l'Europa ripropone per il 2020 l'o-

biettivo del 3 per cento del PIL in ricerca e sviluppo (1 per cento pubblico e 2 per cento privato), già proposto nel 2000 (senza risultati) per il 2010.

Il Governo italiano ha inoltre elaborato due documenti di un certo interesse: la Strategia per l'internazionalizzazione della ricerca italiana (SI-Rit) e la *Road Map* delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo.

Circa la partecipazione al VII Programma quadro di ricerca 2007-2013, dà conto dei risultati insoddisfacenti in termini di ritorno: l'8,68 per cento, contro il 14 per cento di partecipazione alla spesa.

Passando alla partecipazione alle attività delle *Joint Technology Initiatives* (JTI) finora create, precisa che si tratta di partenariati pubblico-privati a lungo termine in settori ben precisi per attività di ricerca e sviluppo. Le JTI finora attivate sono: Artemis (per lo sviluppo di sistemi informatici integrati - *embedded systems*), Eniac (per la progettazione e realizzazione di nuovi circuiti nanoelettronici), *Clean Sky* (per un sistema di trasporto aereo ecocompatibile e sostenibile), *Innovative Medicines* (IMI) (miglioramento di processi per lo sviluppo di farmaci), *Fuel Cell and Hydrogen* (FCH) (sviluppo di celle a combustibile e delle tecnologie dell'idrogeno), coordinamento di programmi nazionali di ricerca (per il sostegno europeo ad iniziative volte a favorire la cooperazione di programmi nazionali degli Stati membri, Eurostars (per aiutare le PMI in progetti di ricerca e innovazione), *Ambient Assisted Living* (AAL) (per lo sviluppo di tecnologie informatiche volte al miglioramento della qualità della vita degli anziani).

Vi sono stati poi la partecipazione diretta ad alcuni progetti ERANET, che hanno come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, nonché l'avvio della programmazione dell'ottavo Programma quadro 2014-2020.

Dopo aver dato conto della partecipazione all'iniziativa EUREKA, al programma COST, all'attività per lo Spazio europeo della ricerca (ERAC), al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), il Presidente relatore illustra le attività europee legate alle politiche dello spazio (in collaborazione con l'ESA): costruzione del lanciatore VEGA; *governance* di Arianespace; programma di navigazione satellitare Galileo; programma di osservazione della Terra GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*). Al riguardo dichiara tuttavia la propria insoddisfazione, giudicando la parte della politica spaziale carente sia di informazioni, sia di indicazioni strategiche.

Con riguardo alla politica settoriale per l'istruzione e formazione, sottolinea anzitutto come, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato di Lisbona, in questa come in altre materia di competenza degli Stati nazionali, l'Europa possa comunque promuovere azioni di coordinamento e completamento. Egli sofferma indi sull'obiettivo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore (Processo di Bologna), nonché sul rafforzamento della cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale (Processo di Copenhagen). In quest'ultimo ambito, rammenta che è stato adottato, nel luglio 2009, come Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, il sistema ECVET (*European Credit System for Vocational Educa-*

tion and Training), che delinea un quadro metodologico comune a carattere non obbligatorio volto ad agevolare il trasferimento dei crediti per i risultati dell'apprendimento nei processi di istruzione e di *training*. Per quanto riguarda l'Italia, si opera per realizzare una connessione tra la definizione del Sistema nazionale delle qualifiche e del Sistema di *standard* professionali al più ampio disegno dell'*European Qualification Framework* – ECVET. Si è inoltre completata la realizzazione di un sistema informativo statistico della formazione professionale (SISTAF)

Il Presidente relatore dà poi conto di altri argomenti considerati nelle riunioni europee: le politiche di orientamento alla scelta della professione (rete Euroguidance); lo studio dei sistemi di apprendistato nei vari Paesi europei; lo studio dei sistemi di accreditamento; il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020); il programma di azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente (*Lifelong Learning Program*).

Circa l'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale nel settore dell'istruzione, egli riferisce sui PON 2007-2013 «Competenze per lo sviluppo» (cofinanziato dal FSE) e «Ambienti per l'apprendimento» (cofinanziato dal FESR), entrambi rivolti alle scuole delle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia). Obiettivi principali del PON «Competenze per lo sviluppo» sono: il miglioramento delle competenze dei docenti, l'innalzamento dei livelli di apprendimento della popolazione (in particolare quelle di base, oggetto delle indagini internazionali), la riduzione dei tassi di dispersione (degli abbandoni scolastici), la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo dell'educazione e istruzione lungo tutto l'arco della vita. Obiettivi principali del PON «Ambienti per l'apprendimento» sono: il miglioramento della funzionalità delle infrastrutture mediante l'incremento di attrezzature didattiche e di laboratori e il miglioramento dell'attrattività degli ambienti scolastici.

Nel 2010 è stata inoltre avviata la nuova fase del «Piano nazionale di informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali».

Passando alla politica per la cultura, egli informa che, nell'ambito delle politiche di coesione di cui al Quadro strategico nazionale 2007-2013 per le quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, il Ministero per i beni e le attività culturali ha contribuito all'attuazione della priorità 5 «Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo» mediante i Programmi Interregionali (POIn) «Attrattori culturali, naturali e turismo» (attività svolte in collaborazione con il Ministero dell'ambiente) e mediante il Progetto «Poli museali di eccellenza».

Sempre nel suddetto Quadro strategico nazionale, il Ministero ha contribuito all'attuazione del POIn «Energie rinnovabili e risparmio energetico» attivando iniziative di risparmio energetico nei musei e ha lavorato al Progetto operativo di assistenza tecnica «Rete per la governante delle politiche culturali» nell'ambito del PON GAT (FESR) 2007-2013.

Il Dicastero ha altresì partecipato al *Working Group on developing synergies between culture and education, especially arts education*.

Altri argomenti di intervento a livello europeo sono stati: la tutela del paesaggio, i problemi degli archivi storici, il diritto d'autore, le biblioteche e gli istituti culturali.

Il Presidente relatore riferisce infine in ordine alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, sottolineando tuttavia l'incongruenza di esaminare come programmatiche azioni di cui ormai si dovrebbe valutare il consuntivo.

Per quanto riguarda le questioni legate al processo di integrazione europea, tra i temi collegati alla piena attuazione del Trattato di Lisbona saranno certamente al centro del dibattito istituzionale l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'attuazione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), per assicurare un efficace sostegno all'attività dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e della politica di sicurezza.

Si dovrebbe poi arrivare alla fase finale di approvazione la proposta di regolamento che disciplinerà l'Iniziativa legislativa europea (ILE), introdotta dal Trattato di Lisbona e sarà istituito un nuovo meccanismo permanente di stabilità finanziaria della zona euro (per gli Stati membri della zona euro), modificando per questo il Trattato di Lisbona.

La strategia «Europa 2020» diverrà a partire dal 2011 elemento fondamentale della *governance* economica e sociale europea;

Per quanto riguarda il cosiddetto «Semestre europeo», il primo passo sarà la presentazione in gennaio da parte della Commissione del «Rapporto annuale sulla crescita». Sulla base delle priorità adottate dal Consiglio europeo di primavera gli Stati membri presenteranno in aprile i «Programmi nazionali di riforma» (PNR) e i «Programmi di stabilità» (PSC) che verranno poi valutati Stato per Stato dalla Commissione.

Nell'anno è altresì previsto un ulteriore rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri con riguardo agli aspetti della competitività.

Per quanto riguarda le prospettive finanziarie del periodo 2013-2020, la Commissione europea non ritiene realistico un incremento del bilancio rispetto al valore attuale (1 per cento del RNL); da qui l'enfasi sulla qualità della spesa e sull'esigenza di coordinamento fra il bilancio europeo e i bilanci nazionali.

La Relazione programmatica per l'anno 2011 non presenta invece indicazioni di rilievo politiche settoriali, affermando solo che le attività proseguiranno nelle direzioni già indicate in dettaglio nell'esame della Relazione consuntiva relativa all'anno 2010.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), traendo spunto dalla recente lettera dei ministri Ornaghi, Passera e Profumo al Sole 24 ore sui

valori della cultura, della ricerca scientifica, dell'innovazione e dell'educazione a vantaggio del progresso del Paese, auspica che la Commissione possa presto aprire un dibattito sull'argomento, confermando la capacità di analizzare a fondo le questioni testimoniate anche nelle sedute di oggi. Fra l'altro, si augura che la tassa comunale per il turismo possa essere configurata come una tassa di scopo ed assicurare così ai territori le risorse necessarie per tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico.

SULL'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) prende atto con rammarico delle dichiarazioni alla stampa del presidente della Fondazione Roma, Emanuele Emanuele, recentemente entrato nel consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia, con le quali egli lamenta metodi scarsamente democratici nell'ambito della Fondazione. Al riguardo, rammenta il recente impegno della Commissione per la conferma dell'ingegner Paolo Baratta alla presidenza dell'ente, sostenuta anche dai rappresentanti degli enti locali di riferimento.

SULLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO PROFUMO

Il PRESIDENTE informa che, a seguito delle sollecitazioni ricevute dal senatore Asciutti e da altri senatori, ha provveduto ad inoltrare al ministro Profumo una richiesta di risposta scritta ai quesiti rimasti inevasi per ragioni di tempo nel corso delle sue dichiarazioni programmatiche.

La seduta termina alle ore 16,45.

**TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2997, 2794**

NT2

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 182
del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i commi da 1 a 1-*quinq*ues sono sostituiti dai seguenti:

«1. In via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'Allegato B del presente decreto legislativo, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-*bis*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29 commi 7, 8 e 9.

1-*ter*. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 30 giugno 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del presente decreto legislativo. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del de-

creto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali può essere maturato fino alla data del 30 giugno 2014.

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella Tabella 3 dell'Allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'Allegato A del decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) l'attività di collaborazione alle attività di restauro è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro e non oltre il 30 giugno 2014, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del successivo comma *1-sexies*.

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 30 giugno 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando:

a) abbia conseguito un diploma di laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12S) ovvero un diploma di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11);

b) abbia conseguito un diploma di laurea triennale in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, ovvero collaborato allo svolgimento delle stesse con attività specifiche di restauro, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-*septies*. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal precedente comma 1-*sexies* nel periodo compreso tra il 30 giugno 2012 e il 30 giugno 2014.

1-*octies*. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti».

2. Al citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 è aggiunto infine l'Allegato B annesso alla presente legge.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANNESSO
(articolo 2, comma 2)

«Allegato B
(articolo 182)

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto di patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea triennale in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in restauro (anche di secondo livello) conseguito presso le Accademie di Belle arti con insegnamento almeno triennale	50 per ciascun anno di durata del corso

Tabella 2. - Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore dei beni culturali	300 non cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 Cumulabili con i punteggi di cui alla tab. 1 se i titoli siano stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della Pubblica Amministrazione
--	---

Tabella 3. – Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno
Collaborazione, con attività specifiche di restauro, alle attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera d) (attività svolta nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato; collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto; contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 ss. Cod. civ.; imprese familiari ai sensi dell'art. 230-bis Cod. civ.)	18,75 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**373^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO dà lettura della lettera che, su sollecitazione della Commissione, ha inviato al Presidente del Senato in merito all'assegnazione dell'atto Senato 3110 alla sola 10^a Commissione permanente, nella quale si auspica che, in futuro, l'8^a Commissione possa essere coinvolta nell'esame in sede referente dei provvedimenti recanti disposizioni di rilievo rientranti nella sua sfera di competenza.

La senatrice DONAGGIO (PD) sollecita un approfondimento da parte della Commissione sull'incidente recentemente occorso alla Costa Allegra.

Il sottosegretario IMPROTA fornisce un aggiornamento sulla vicenda menzionata dalla senatrice Donaggio, sottolineando che nessuna delle persone a bordo ha corso alcun rischio. In considerazione della grande distanza dalla costa, è stato necessario inviare un rimorchiatore che dovrebbe riportare la nave alle Seychelles nei prossimi giorni. Nel frattempo, un servizio di elicotteri provvede ad approvvigionare la nave di tutto ciò che è necessario per i passeggeri ed i membri dell'equipaggio.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario IMPROTA, risponde all'interrogazione n. 3-02641. Con riferimento al primo quesito, ricorda che l'interlocuzione tra la Commissione Europea, il Governo e la Tirrenia Navigazione s.p.a. è iniziata dal 2001 e continua tutt'oggi. Lo strumento della messa a gara delle società di navigazione unitamente alle Convenzioni e/o Contratti di servizio è stato adottato in esito a conclusione di un contratto con gli Uffici della Commissione europea i quali, formalmente, con nota del 21 dicembre 2009, avevano considerato tale procedura alla stregua del principio di non discriminazione fra armatori europei, di cui al Regolamento comunitario n. 3577 del 1992. In data 21 novembre 2011, la compagnia italiana di navigazione (CIN) ha formalmente notificato alla Commissione europea, l'acquisizione del controllo congiunto del ramo d'azienda Tirrenia. Tale notifica è intervenuta, tra l'altro, successivamente ad un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha declinato la propria competenza, considerando la concentrazione in discorso rientrante nell'ambito giurisdizionale della Commissione europea, nonché ad una serie di contatti informali tra la CIN e i competenti servizi della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea volti a definire il perimetro delle informazioni considerate necessarie per una compiuta analisi concorrenziale dell'operazione di concentrazione: la c.d. fase di prenotifica, avviata a seguito della sottoscrizione del contratto di cessione del Ramo d'Azienda Tirrenia e conclusasi nel mese di novembre con la formale notifica dell'operazione.

I soli soggetti cui sia normativamente riconosciuto titolo per una piena partecipazione al procedimento innanzi alla Commissione sono le parti notificanti, e quindi, nella specie, la sola CIN. Pertanto, alla stessa Tirrenia non sono riconosciute prerogative procedurali sostanzialmente diverse da quelle di qualsiasi terzo interessato. Ciò nonostante, i rappresentanti della Tirrenia hanno in diverse occasioni preso parte ad incontri con i Servizi della Commissione Europea, sia congiuntamente con i rappresentanti della CIN, sia autonomamente in qualità di terzi interessati al procedimento. La Tirrenia ha, inoltre, costantemente cooperato con la predetta

Compagnia fornendo tempestivamente ed esaurientemente i dati, le informazioni ed i chiarimenti di volta in volta richiesti ai fini del procedimento.

Con riferimento al procedimento in materia di aiuti di Stato avviato dalla Commissione con Decisione del 6 ottobre 2011, nel mese di novembre 2011 le Autorità italiane hanno presentato osservazioni scritte volte a dimostrare, tra l'altro, la piena conformità al diritto europeo della procedura di cessione del compendio aziendale della Tirrenia. La stessa Tirrenia intende inoltre intervenire direttamente nel predetto procedimento, in qualità di parte interessata, al fine di sottoporre alla Commissione europea elementi ed informazioni atti a chiarire definitivamente i profili di dubbio sollevati con la richiamata Decisione. Il Governo non si è estraniato dalla procedura ma sta lavorando a possibili scenari alternativi in relazione agli eventuali esiti delle procedure europee.

Quanto al secondo quesito, relativo agli elementi di risposta che la società aggiudicataria della vendita sta fornendo o intende fornire alla Commissione europea circa i profili problematici di concentrazione sulle rotte da e per la Sardegna, la CIN, in data 21 novembre 2011, ha avviato il procedimento comunitario volto ad ottenere l'autorizzazione *antitrust* a procedere all'acquisizione del ramo d'azienda di Tirrenia preposto all'erogazione del servizio pubblico di collegamento marittimo. Gli impegni inizialmente sottoscritti dalla CIN sono stati valutati dalla Commissione europea non sufficienti a consentire l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione. Conseguentemente, in data 18 gennaio 2012, alla scadenza del termine previsto per lo svolgimento della c.d. «fase I» del procedimento in discorso la Commissione ha disposto l'avvio di un'indagine approfondita sull'operazione di concentrazione, la cosiddetta «fase II». Il suddetto procedimento ha durata pari a 90 giorni lavorativi. Le parti acquirenti stanno attualmente valutando come rafforzare ulteriormente gli impegni già presentati, nonché le ulteriori misure correttive da adottare nell'ambito della seconda fase procedimentale, al fine di fornire una soluzione strutturale e definitiva ai problemi concorrenziali rilevati dalla Commissione (in relazione soprattutto alle rotte da e per la Sardegna). Le misure attualmente in fase di studio consentirebbero, infatti, di portare positivamente a conclusione l'operazione, risolvendo al tempo stesso i problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione.

Tuttavia, qualora la Commissione dovesse richiedere l'adozione di misure eccessivamente onerose sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ciò potrebbe indurre le parti acquirenti ad abbandonare l'operazione nella configurazione originaria. Questo, tuttavia, non vuol dire che i soggetti che hanno costituito CIN non siano interessati all'acquisizione della Tirrenia.

Quanto al terzo quesito, relativo al quadro degli impieghi, nell'esercizio 2011, delle sovvenzioni di riequilibrio e alla verifica dell'adozione, per le tratte gravate da oneri di servizio pubblico, di una contabilità speciale e separata per linea da parte di Tirrenia, quest'ultima riceve dal bilancio statale ' 72.685.642,00, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19-ter del decreto legge n. 135 del 2009. La Tirrenia adotta una contabilità

separata per ogni singola linea, che viene prodotta dopo la chiusura del bilancio di esercizio, normalmente entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, come risulta dalla documentazione relativa all'anno 2010.

Quanto all'impiego dei corrispettivi percepiti dalla Tirrenia a fronte dell'attività svolta in regime di pubblico servizio nel corso del 2011, gli stessi sono stati destinati alla copertura dei costi connessi all'esercizio delle tratte convenzionate, in primo luogo, a copertura delle perdite connesse alla rilevante contrazione del volume di traffico nel periodo invernale.

In merito al quarto quesito inerente alla predisposizione, da parte di Tirrenia, della fase di prenotazione, vendita e disimpegno del proprio servizio in vista della stagione estiva 2012, il Commissario Straordinario ha precisato che, a far data dal 14 novembre 2011, la Tirrenia ha aperto alla prenotazione ed alla vendita tutti i collegamenti da e per la Sardegna e la Sicilia. Da tale data, in particolare, è possibile per l'utenza prenotare ed acquistare biglietti per la stagione estiva e sino al 31 dicembre 2012.

In relazione al tema del disimpegno dei servizi, il quadro normativo, convenzionale e contrattuale nell'ambito del quale si è data attuazione al processo di vendita della Tirrenia, consentirà il passaggio del compendio aziendale in capo al soggetto acquirente senza alcun pregiudizio per l'utenza e per la continuità del servizio pubblico di collegamento marittimo.

Relativamente al quinto quesito, concernente la verifica del rispetto delle convenzioni di servizio in essere con la Tirrenia, quest'ultima è tenuta, nell'esercizio dell'attività di pubblico servizio, a precisi obblighi di informazione nei confronti del Ministero concedente. Eventuali variazioni del regime tariffario, delle modalità di impiego della flotta sociale e di esercizio delle tratte convenzionate devono sempre essere preventivamente comunicate dalla Tirrenia al Ministero concedente e, nella maggior parte dei casi, sono subordinate ad una preventiva espressa autorizzazione da parte di quest'ultimo. In base al testo della vigente convenzione, per i viaggi omessi, interrotti o comunque non effettuati, non giustificati da cause di forza maggiore, la Società perde la corrispondente parte di sovvenzione e può essere assoggettata all'irrogazione di penalità e sanzioni.

In merito al sesto quesito, concernente la conformità alla convenzione in essere con la Tirrenia della soppressione, sia pure temporanea, del servizio sulla rotta Genova-Olbia Arbatax e la riduzione del servizio da quotidiana a trisettimanale sulla tratta Civitavecchia-Cagliari, il Commissario ha precisato che la temporanea riduzione o sospensione dei collegamenti si è resa inevitabile a seguito delle improrogabili scadenze dei certificati di classe di talune unità navali impiegate dalle Società sui collegamenti con la Sardegna e la Sicilia, che hanno reso necessario sottoporre ai lavori programmati le suddette unità, distogliendole così dall'attività di navigazione.

L'individuazione del collegamento da sospendere temporaneamente è stato effettuato valutando il minor disagio per l'utenza, stante il ridotto traffico invernale sulla linea menzionata; al fine di ridurre l'impatto con

l'utenza i passeggeri interessati dalla decisione sono stati riprotetti sulla linea Genova/Porto Torres. A seguito dell'incidente occorso a Civitavecchia al moto traghetto «Sharden», che comporterà una sosta per le riparazioni di circa 40/45 giorni, la Tirrenia, al fine di garantire la regolarità della frequenza sulla linea Olbia/Civitavecchia, ha distolto una unità dalla linea Civitavecchia/Cagliari, trasformando tale linea da giornaliera a trisettimanale. Al fine di compensare i disagi per l'utenza, si è proceduto a ridurre del 50 per cento le tariffe su tale collegamento. La linea su Cagliari dovrebbe riprendere regolarmente la sua frequenza nella seconda metà di aprile. In una fase successiva, metà/fine aprile, sarà ripristinato il collegamento Genova/Olbia/Arbatax.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo quesito relativo al trasferimento di funzioni in capo alla Regione Sardegna, operato in forza dell'articolo 1, comma 837 della legge 296 del 2006, con l'articolo 19-ter, comma 7, della legge 166 del 2009 si è realizzato l'effettivo trasferimento alla Regione Sardegna, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle funzioni e dei compiti di amministrazione dei servizi di cabotaggio marittimo insulare di servizio pubblico che si svolgono all'interno della stessa Regione. Pertanto, la Regione Sardegna non ha competenze specifiche per quanto riguarda i collegamenti tra la Regione ed il continente.

Infatti, il citato comma 837 della legge Finanziaria per il 2007 riguarda specificamente il trasporto pubblico ferroviario «locale», per cui la «continuità territoriale» ivi citata è da intendersi riferita esclusivamente ai collegamenti di cabotaggio marittimo locale ovvero a quelli che si svolgono tra la Sardegna e le sue isole minori.

Ciò nonostante, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'arco di numerosi tavoli tecnici tenutisi con tutte le Regioni interessate dal processo di privatizzazione, ha più volte coinvolto la Regione Sardegna nell'ambito della definizione delle linee da assoggettare ad oneri di servizio pubblico da inserire nella nuova convenzione Tirrenia. La Regione Sardegna è stata correttamente coinvolta nelle procedure di approvazione delle convenzioni di servizio, ed infatti il Presidente della Regione ha indicato le linee di collegamento ritenute necessarie per la Sardegna, linee che sono state inserite nell'elenco dei servizi da eseguire da parte della Tirrenia nella nuova convenzione.

Il senatore SANNA (PD), in sede di replica, manifesta apprezzamento per la tempestività della risposta da parte del Governo in carica, ricordando che in passato non è stato invece dato seguito ad analoghi atti di sindacato ispettivo e alle iniziative adottate sulla questione dall'8^a Commissione del Senato.

Auspica che il Governo continui a dimostrare attenzione nei riguardi del caso Tirrenia, anche in considerazione del fatto che quella che doveva essere una fase transitoria di amministrazione straordinaria si è trasformata in una vera e propria gestione di un importante servizio pubblico destinata a durare ancora nel tempo.

Manifesta preoccupazione per gli esiti della procedura di privatizzazione, che ricrea la situazione di monopolio sulle tratte venuta meno quindici anni fa. Pone l'accento sulla necessità di evitare che la procedura in questione violi il diritto comunitario e i principi della concorrenza.

Afferma che alcune risposte fornite dal Governo lo lasciano insoddisfatto. In particolare, con riferimento all'asserita esistenza di una contabilità speciale della Tirrenia per ogni rotta, ricorda che la Corte dei conti nella sua relazione al Parlamento aveva lamentato l'inesistenza di tali informazioni, dal che deriverebbe che la precedente gestione della Tirrenia non aveva messo a disposizione dati simili.

Ricorda che la convenzione prevede che, in caso di avaria, la Tirrenia debba disporre di una nave sostitutiva e che tale obbligo non è stato invece recentemente rispettato.

Sull'interpretazione che il Governo dà delle competenze della Regione Sardegna in materia di continuità territoriale, afferma che essa è solo una delle possibili interpretazioni della normativa vigente, ma ciò che è certo è che il Presidente della Regione Sardegna ha in passato affermato di non essere mai stato coinvolto nei tavoli in cui si decideva il futuro dei collegamenti con l'isola.

Infine, auspica che le convenzioni di servizio possano essere riviste al fine di assicurare l'impiego più efficiente possibile dei corrispettivi da esse previste per la continuità territoriale.

Il presidente GRILLO dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 139)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra la proposta di nomina del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, dando conto dell'*iter* procedurale della stessa, nonché del contenuto del *curriculum* professionale del candidato trasmesso dal Governo.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) ritiene opportuno un approfondimento sulle qualifiche del candidato, anche al fine di escludere la presenza di possibili conflitti di interesse. Chiede inoltre di conoscere il compenso spettante al Presidente dell'ACI.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) evidenzia che le attività svolte in passato dal candidato sono attinenti al ruolo che dovrebbe andare a ricoprire.

Il senatore GALLO (*PdL*) ricorda che il candidato è attualmente vice presidente dell'ACI.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda con la necessità di valutare l'esistenza di possibili conflitti di interesse, soprattutto con riferimento all'autodromo di Monza, gestito dall'ACI.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede al Governo le motivazioni per le quali si è ritenuto opportuno ratificare l'indicazione proveniente dall'Assemblea dell'ACI.

Il presidente GRILLO invita il Governo a far pervenire alla Commissione le informazioni richieste dai senatori intervenuti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3121) Deputato BIASOTTI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso.

Il senatore RANUCCI (*PD*) domanda al Relatore un chiarimento sull'ambito di applicazione del provvedimento.

Il relatore, senatore CASTELLI (*LNP*), chiarisce che il provvedimento in esame regola il traffico sul sedime aeroportuale, che comprende sia la zona recintata e chiusa al traffico, sia quella alla quale hanno accesso e in cui sostano i veicoli dei passeggeri. Il provvedimento conferisce poteri precisi all'autorità aeroportuale e all'ENAC, volti a risolvere i problemi di traffico creati dai veicoli che conducono i passeggeri all'aeroporto.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il presidente GRILLO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani, mercoledì 29 febbraio 2012, alle ore 15.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il relatore SIRCANA (*PD*) legge una proposta di relazione favorevole con osservazioni che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) dichiara che la Lega Nord esprimerà voto contrario, poiché il provvedimento in esame rappresenta una nuova cessione di sovranità.

Il senatore GALLO (*PdL*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole con osservazioni presentata dal Relatore, allegata al resoconto, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 29 febbraio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento alla materia della sicurezza ferroviaria, di cui all'articolo 24, si valutano positivamente le disposizioni ivi riportate relativamente al coordinamento dell'attività degli investigatori con quella della polizia giudiziaria nelle indagini sugli incidenti ferroviari. Si rileva, tuttavia, considerato che gran parte delle attività di trasporto su ferrovia, soprattutto nel settore merci, è di carattere transnazionale, che sarebbe necessario un intervento più incisivo delle autorità europee, anche dal punto di vista normativo, per garantire il rispetto dei più elevati *standard* di sicurezza comuni in tutti i Paesi dell'Unione sia nella gestione della rete, sia nella manutenzione e gestione del materiale rotabile.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

290^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (n. COM (2011) 625 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM (2011) 626 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (n. COM (2011) 627 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (n. COM (2011) 628 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (n. COM (2011) 630 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (n. COM (2011) 631 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ANDRIA (*PD*) riferisce alla Commissione sugli atti comunitari in titolo, ricordando, preliminarmente all'illustrazione del contenuto, che le sei proposte di regolamento in esame costituiscono nel loro complesso il pacchetto di gestione e riforma della politica agricola comune

(PAC), materia che già nel 2003 era stata sottoposta a un processo di riforma con i regolamenti n. 1782 e 1783 dello stesso anno, ma in ordine alla quale è stata ravvisata l'esigenza di una nuova revisione, in relazione sia all'allargamento dell'Unione europea sia alla persistente situazione di crisi che sta tuttora caratterizzando il settore primario.

Appare altresì opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il pacchetto proposto deve essere inserito nel Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020, contenente al proprio interno le linee guida relative al bilancio della nuova PAC, il cui nuovo quadro legislativo proposto è finalizzato a coprire lo stesso periodo di tempo.

Nel contesto generale così delineato, occorre rilevare che il pacchetto di proposte in esame trae la propria origine in modo più specifico dalla comunicazione della Commissione europea, così come dalla relativa risoluzione del Parlamento europeo, avente ad oggetto le sfide future delle politiche europee in materia agricola, con l'illustrazione delle grandi opzioni strategiche in grado di rispondere alla necessità di riforma della PAC e al contempo di individuare gli obiettivi primari, quali una produzione alimentare sostenibile, una gestione sostenibile delle risorse naturali e uno sviluppo equilibrato del territorio.

Gli orientamenti delineati – prosegue il relatore – anche grazie al notevole sostegno derivante dal dibattito e dalla consultazione delle parti interessate, si sono riflessi sulla risoluzione citata, dalla quale è peraltro emerso che la maggior parte delle problematiche riguardanti il comparto primario sia da ricondurre a fattori esterni all'agricoltura e quindi necessitanti di una risposta politica più ampia e coordinata a livello comunitario.

Dai due atti risulta come la pressione sui redditi agricoli si stia progressivamente aggravando: gli agricoltori affrontano rischi sempre maggiori, la produttività rallenta e i prezzi dei mezzi di produzione aumentano, pertanto il sostegno al reddito agricolo dovrebbe essere mantenuto e occorrerebbe rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza.

Obiettivo della riforma proposta è quello di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio europeo, così da garantire ai cittadini europei un'alimentazione sana e di qualità, tutelare l'ambiente e favorire lo sviluppo delle zone rurali. La nuova PAC si propone, inoltre, di promuovere l'innovazione, sostenere l'occupazione e incentivare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del settore agricolo, così da recare un contributo decisivo alla strategia Europa 2020.

In questo senso, la Commissione europea, mantenendo la struttura fondata sui due pilastri preesistenti, ha individuato dieci punti chiave della riforma, che possono essere così sintetizzati: aiuti al reddito più mirati per dinamizzare la crescita e l'occupazione; strumenti di gestione delle crisi più reattivi e adeguati alle nuove sfide economiche; un pagamento «verde» per conservare la produttività a lungo termine e tutelare gli ecosistemi; ulteriori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione; una filiera

alimentare più competitiva ed equilibrata; incoraggiamenti a favore delle iniziative agroalimentari; facilitazioni per l'insediamento dei giovani agricoltori; stimoli all'occupazione rurale e sostegno dello spirito d'impresa; maggiore attenzione alle zone fragili; semplificazione della PAC per favorirne una maggiore efficacia.

Passando al contenuto dei singoli provvedimenti, tenuto conto della complessità e consistenza degli stessi, il relatore avverte che la descrizione avverrà secondo una evidente esigenza di sintesi complessiva dei singoli impianti e discipline proposti.

La prima delle proposte di regolamento, nota come regolamento «pagamenti diretti», prevede, innanzitutto, che tali pagamenti continueranno ad interessare la quota più importante del bilancio agricolo dell'Unione europea (articolo 5); tuttavia, rispetto all'attuale ripartizione fra Stati membri, verrà operata una redistribuzione dei massimali tra i Paesi per innalzare la dotazione di quelli che attualmente si trovano sotto una certa soglia della media europea a scapito di quelli che si trovano sopra la media (articoli 6 e 7). L'Italia è uno degli Stati membri che si trovano sopra la media e che, di conseguenza, saranno tenuti a contribuire per colmare tale divario.

I massimali disponibili per tutti i pagamenti diretti erogabili agli agricoltori sono fissati nell'allegato III della proposta e sono considerati al netto delle riduzioni dovute al *capping*, termine che indica una disciplina, proposta solitamente ad ogni riforma della PAC, volta a limitare l'erogazione di aiuti al di sopra di determinati importi, calcolati attraverso percentuali di riduzione per fascia di pagamenti.

Le modalità di individuazione dei soggetti ai quali indirizzare gli aiuti (articolo 9) rappresentano uno dei punti più rilevanti della riforma della PAC, in quanto si è fatto in modo di escludere dagli aiuti i soggetti con attività agricola assente o meramente marginale al fine di premiare, invece, i cosiddetti «agricoltori attivi».

Volendo, però, salvaguardare allo stesso tempo i «piccoli agricoltori» e gli «agricoltori part-time», il cui ruolo è sicuramente molto importante nell'ambito del sistema agricolo europeo, la Commissione propone di non applicare la disposizione in oggetto agli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti diretti per importi inferiori a 5.000 euro. Sarebbero, quindi, esclusi dal pagamento soltanto i soggetti i cui pagamenti diretti rappresentano meno del 5 per cento delle loro entrate totali per le attività non agricole, oppure con superfici agricole prevalentemente costituite da aree mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, sulle quali non viene esercitata l'attività agricola minima stabilita.

Per quel che concerne l'architettura dei pagamenti diretti – prosegue il relatore – la presente proposta di regolamento presenta delle novità di rilievo. Fra di esse occorre in primo luogo menzionare l'istituzione di un «regime di pagamento di base» che sarà valido in tutta l'Unione europea e sostituirà dal 2014 il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie.

Il nuovo regime si baserà sui titoli all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione (articoli 18 e 19).

Il valore dei nuovi titoli sarà ottenuto in base ad un calcolo per cui, al di là del livello di trattenuta che sarà operata a livello nazionale e stimando una superficie ammissibile pari alla superficie agricola totale (seminativi, prati permanenti e colture permanenti), l'importo del titolo per il pagamento di base in Italia, a regime, potrà orientativamente variare tra 170 e 220 euro/ettaro. Tuttavia, al fine di evitare un brusco cambiamento tra il valore dei titoli storici attualmente assegnati (che può arrivare fino a 5.000 euro/ettaro), l'articolo 22, paragrafo 2, prevede la possibilità di un'introduzione graduale del nuovo regime di pagamento. In ogni caso, tale assegnazione alternativa dei pagamenti dovrà prevedere un meccanismo di convergenza che permetta di uniformare il valore dei titoli entro il 2019 (articolo 22, paragrafo 5).

Tra gli altri eventuali pagamenti a favore degli agricoltori occorre ricordare i pagamenti da essi ottenuti mediante la cosiddetta «riserva nazionale», di cui alla Sezione 2 del Capo 1 del Titolo III, che sarà utilizzabile per attribuire titoli ai giovani agricoltori che iniziano l'attività agricola e agli agricoltori in aree soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo; per incrementare il valore di tutti i titoli se la dotazione della riserva nazionale dovesse superare la soglia del 3 per cento; per attribuire titoli o accrescerne il valore, nei casi di soluzioni di controversie giudiziarie o amministrative.

Per quanto concerne i pagamenti per il rispetto del *greening*, di cui al Capo 2 del Titolo III, dovrà essere destinato a loro favore il 30 per cento della dotazione finanziaria nazionale (articolo 29), purché siano rispettate determinate pratiche volte ad apportare benefici climatici ed ambientali (articoli 30, 31 e 32).

Sulla base di quanto statuito al Capo 3 del Titolo III, sino al 5 per cento della dotazione finanziaria attribuita al Paese può essere utilizzata per concedere dei pagamenti ad ettaro, per le aziende situate in tutto o in parte in aree con vincoli naturali individuate dagli Stati membri quali le zone montane, le zone con significative limitazioni naturali, nonché le aree con altri vincoli specifici.

A norma del Capo 4 del Titolo III, sono previsti, inoltre, dei pagamenti aggiuntivi per i cosiddetti «giovani agricoltori», definiti come coloro i quali hanno un'età inferiore ai 40 anni e si insediano per la prima volta come capo azienda (articolo 36, paragrafo 2). Tali soggetti potranno ricevere, per un periodo massimo di 5 anni, un incremento del 25 per cento del valore medio dei titoli d'aiuto, nell'ambito di una dotazione finanziaria non superiore al 2 per cento del massimale nazionale (articolo 36, paragrafo 5).

Sulla base di quanto disposto dal Capo 1 del Titolo IV, potranno essere attivati una serie di pagamenti accoppiati, trattenendo una certa percentuale (per l'Italia al massimo pari al 10 per cento) dal massimale nazionale. Tali pagamenti potranno essere concessi solo nelle Regioni dove

tipi specifici di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e sono particolarmente importanti per motivi economici, sociali o ambientali. Il sostegno accoppiato potrà essere concesso solo per il tempo necessario a creare un incentivo a mantenere l'attuale livello di produzione.

Infine, il Titolo V prevede uno schema per i cosiddetti «piccoli agricoltori» finalizzato a concedere degli aiuti a coloro i quali ne facciano richiesta entro il 15 ottobre 2014 (articolo 48), attraverso l'erogazione esclusiva di un pagamento forfettario in sostituzione di tutti gli altri pagamenti previsti, che sarà calcolato a livello di Stato membro e potrà essere compreso ad un livello di 500-1000 euro/azienda. Gli aderenti allo schema non avranno l'obbligo di rispettare il *greening* e, inoltre, per essi, sarà semplificato ulteriormente il sistema dei controlli (articolo 47, paragrafo 3).

La seconda proposta di regolamento – prosegue il relatore – meglio nota come proposta di regolamento «OCM unica», mira a snellire, ampliare e semplificare le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, facendo riferimento a meccanismi quali l'intervento pubblico, l'ammasso privato, le misure eccezionali e di emergenza e gli aiuti a settori specifici.

La proposta prevede, inoltre, una razionalizzazione degli strumenti di mercato attraverso la soppressione di una serie di aiuti che non si sono dimostrati efficaci a sostenere il mercato e una riorganizzazione degli strumenti di intervento attraverso la netta distinzione tra la procedura a prezzo fisso e la procedura di gara, alleggerendo in questo modo gli adempimenti a carico degli Stati membri e le formalità richieste agli operatori di mercato.

Rimangono invariati, fino alle scadenze previste dalla legislazione oggi in vigore, il sistema delle quote latte e il divieto di nuovi impianti di viti, mentre le quote zucchero vedranno la loro scadenza anticipata al 30 settembre 2015.

Il Capo II del Titolo I della Parte II prevede dei programmi, supportati da un aumento degli appositi contributi finanziari europei, destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari, tra i quali il programma «frutta nelle scuole», il programma «latte nelle scuole», il programma di aiuti nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Al fine di migliorare il funzionamento della filiera alimentare e rafforzare il potere contrattuale dei produttori, il Capo III del Titolo II della Parte II opta per una valorizzazione del ruolo e dell'operato delle Organizzazioni dei produttori e delle Interprofessioni.

La proposta di regolamento prevede un'unica clausola (Capo I della Parte IV) sia per contrastare efficacemente le minacce di turbativa del mercato che per far fronte all'eventuale perdita di fiducia dei consumatori in seguito al verificarsi di zoonosi.

La successiva proposta di regolamento, meglio nota come proposta di regolamento «sviluppo rurale», riprende l'impostazione che ha caratterizzato il periodo in corso, focalizzandosi, da un lato, sulla strategia volta a

far corrispondere gli interventi alle varie specificità nazionali e regionali e rafforzando, dall'altro lato, le priorità comuni, definite a livello europeo, in materia di sviluppo rurale.

Nello specifico – prosegue il relatore – gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il sostegno allo sviluppo rurale sono delineati dall'articolo 4, mentre l'articolo 5, in linea con la strategia Europa 2020, traduce i summenzionati obiettivi generali in sei priorità comuni a tutti gli Stati membri per il periodo 2014-2020, elencandole: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Queste priorità stanno alla base della programmazione illustrata dal Titolo II della presente proposta di regolamento, il quale contiene norme in materia di elaborazione, approvazione e revisione dei programmi ampiamente ricalcate su quelle esistenti (articolo 9) e prevede la possibilità di presentare sottoprogrammi, ad esempio riguardo i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, le zone montane o le filiere corte, che beneficiano di aliquote di sostegno più elevate (articolo 8).

L'approccio LEADER (un'iniziativa intesa a creare partenariati locali tra il settore pubblico e il settore privato, detti Gruppi di azione locali, a favore dello sviluppo delle comunità rurali) continuerà a svolgere un ruolo chiave per lo sviluppo delle zone rurali e la diffusione dell'innovazione. Un premio conferito a progetti di cooperazione innovativi offrirà sostegno e riconoscimento alle iniziative transnazionali a favore dell'innovazione, mentre uno strumentario per la gestione dei rischi offrirà nuove possibilità di cautelarsi contro la forte volatilità dei mercati agricoli che dovrebbe perdurare a medio termine.

Nel regolamento è incluso anche il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, finalizzato a promuovere l'uso efficiente delle risorse, a gettare ponti tra la ricerca e le pratiche rurali.

Il FEASR opererebbe principalmente nell'ambito del II pilastro, pur funzionando in modo coordinato e complementare rispetto al primo pilastro e ad altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), fondi che si inseriscono in un quadro strategico comune (QSC) definito a livello europeo.

La proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, ovvero il cosiddetto «regolamento orizzontale» – prosegue il relatore – riunisce al suo interno, oltre

alle disposizioni di natura finanziaria, anche altre norme inerenti la condizionalità, il sistema di consulenza aziendale e il sistema di controllo e sanzioni, da applicare, eventualmente, in ambito agricolo.

Il regolamento in questione prevede, inoltre, la riduzione del numero degli organismi pagatori e rafforza il ruolo dell'organismo di coordinamento (Titolo IV, dedicato al sistema di gestione dei fondi FEAGA e FEASR), rendendo in questo modo il sistema più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per i servizi della Commissione.

In questo contesto, l'articolo 49 prevede di autorizzare la Commissione a ridurre il numero di controlli *in loco* negli Stati membri in cui i sistemi di controllo finanziario funzionano correttamente e i tassi di errore sono contenuti, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

A proposito del sistema di controllo e di sanzione (Titolo V), la proposta di regolamento getta le basi di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della PAC nel prossimo periodo.

Infine, per quanto riguarda la condizionalità (Titolo VI), le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione e del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di *greening*.

La successiva proposta di regolamento, che si colloca nello stesso contesto del summenzionato regolamento «pagamenti diretti», si pone come obiettivo quello di modificare il regolamento CE n. 73/2009, riguardante l'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.

Vengono pertanto fissati, attraverso la creazione di un meccanismo di aggiustamento, i massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno 2013, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti pur tenendo conto, al contempo, dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime.

L'ultima proposta di regolamento del pacchetto si propone di apportare delle modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo alle misure di sostegno per i viticoltori. Si tratta, pertanto, di un'ulteriore modifica del vigente regolamento «OCM unica», volta a disporre il trasferimento definitivo delle misure di sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (RPU).

È previsto che gli Stati membri debbano adottare una decisione in merito entro il 1° dicembre 2012, con effetto a decorrere dal gennaio del 2014.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'OIGA (OSSERVATORIO PER
L'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA) SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2674, 2710 E 2919 (IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

285^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SUGLI INDIRIZZI GENERALI DELLA POLITICA DEL SUO DICASTERO

Il presidente GIULIANO comunica che il ministro Fornero ha dato la sua disponibilità ad intervenire in Commissione, per il seguito delle comunicazioni sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero, in una seduta da tenersi verso la metà del prossimo mese di marzo.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02490 della senatrice Amati, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale della società BEST SPA – facente parte della gruppo americano *Nortek* – con particolare riguardo allo stabilimento di Montefano (MC).

La BEST SPA – con sede legale e produttiva in Cerreto d'Esi (AN) ed altra unità produttiva in Montefano – è una società operante in Italia

nel settore degli elettrodomestici, con un organico complessivo pari a 503 dipendenti.

La società, in conseguenza degli effetti negativi della grave crisi economico-finanziaria, nonché della forte concorrenza da parte dei Paesi a basso costo di produzione, ha subito una notevole riduzione dei volumi complessivi di vendita con conseguente perdita di fatturato.

In tale contesto di criticità, la BEST SPA ha deliberato la definitiva chiusura dello stabilimento di Montefano, ove erano complessivamente occupati 123 lavoratori.

Pertanto, al fine di limitare il pesante impatto, sul piano occupazionale, derivante dalla chiusura dell'unità produttiva di Montefano, lo scorso 13 gennaio, le parti sociali (all'esito di un serrato confronto in sede locale) hanno sottoscritto un accordo presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresenta.

Tale accordo, in particolare, ha previsto il ricorso – per il periodo dal 22 dicembre 2011 al 21 dicembre 2013 – al trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, nei confronti dei 123 lavoratori in esubero, impiegati presso lo stabilimento di Montefano.

Nell'ambito del predetto accordo, le parti sociali hanno altresì condiviso un piano di gestione delle eccedenze occupazionali basato sulla ricerca di possibili acquirenti del sito industriale (o di sue parti), sulla ricollocazione esterna del personale in esubero nonché sul ricorso alle politiche attive del lavoro, alla mobilità volontaria e agli esodi incentivati.

Nella sua articolazione, il piano prevede che si possa giungere – entro il primo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria - alla gestione positiva di almeno il 30 per cento del personale dichiarato in esubero (pari a 37 lavoratori). Il conseguimento di tale risultato costituisce requisito necessario per l'accesso al secondo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Da ultimo, in ordine alla presunta condotta antisindacale tenuta dalla BEST SPA, ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale può trovare adeguata tutela innanzi alla competente autorità giudiziaria.

Ha quindi la parola per la replica la senatrice AMATI (PD), la quale, nel dichiararsi parzialmente soddisfatta, pone l'accento sulla rilevanza nazionale del caso della BEST SPA, in ragione dell'accentuata mancanza di riguardo nei confronti delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori. Rileva peraltro il forte impegno profuso dalle forze politiche e dalle istituzioni locali, per una conclusione positiva della vicenda.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde poi all'interrogazione 3-02552 rilevando che la senatrice Blazina – con il predetto atto parlamentare – richiama l'attenzione sul piano industriale del gruppo *Ideal Standard*, con specifico riferimento alle scelte di *management* aziendale relative agli stabilimenti di Orcenico (PN), Trichiana (BL) e Roccasecca (FR) e alle conseguenti ricadute occupazionali.

Com'è noto, il Gruppo Ideal Standard è un importante gruppo industriale italiano presente da molti anni nel mercato della produzione di articoli sanitari come arredo bagno, rubinetterie e ceramica sanitaria. L'Azienda, con sede legale a Milano e stabilimenti produttivi in Lombardia, Veneto, Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, sta attraversando da qualche anno, come in generale tutto il settore in cui opera, un periodo di crisi dovuto alla ben nota congiuntura economica internazionale. Tale situazione ha generato una riduzione degli ordinativi, del fatturato e delle esportazioni e conseguentemente la riduzione delle vendite e la contrazione dei volumi di produzione. L'azienda in particolare ha reso noto che gli attuali volumi di mercato sono inferiori rispetto a quanto previsto nel 2009 a causa di un'ulteriore contrazione del mercato della ceramica in Italia ed in Europa.

Fa quindi presente che il 22 dicembre scorso si è svolto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni locali nel corso del quale il *management* ha confermato la volontà di mantenere in attività i tre siti di Orcenico, Trichiana e Roccasecca, impegnandosi a completare gli investimenti di natura commerciale previsti nell'accordo del 17 novembre 2009 e precisando che gli investimenti di natura industriale, previsti da tale ultimo accordo, potranno essere parzialmente «scongelati» a partire dal secondo semestre del 2012.

Nella stessa giornata, inoltre, sono stati sottoscritti quattro accordi presso i competenti uffici del Ministero che rappresenta: due riguardanti la sede di Bassano Bresciano (BS), di cui uno relativo al contratto di solidarietà e l'altro relativo al piano di formazione teorica e pratica (*on the job*); due riguardanti le sedi di Orcenico (PN), Trichiana (BL) e Roccasecca (FR) di cui uno relativo al contratto di solidarietà e l'altro relativo al piano di formazione teorica e pratica (*on the job*).

In particolare tali ultimi accordi prevedono due anni di applicazione del contratto di solidarietà difensivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che consentirà di evitare, almeno per il momento, la cessazione dell'attività produttiva e la cessazione dei rapporti di lavoro, se non su base volontaria. Verranno, inoltre, adottati i percorsi di formazione professionale, volti a creare e sviluppare nuove professionalità funzionali al mutato contesto aziendale. I risultati conseguiti con tali accordi e la corretta gestione dei contratti saranno costantemente verificati tramite incontri a cadenza trimestrale.

Tali accordi, in particolare, riguardano: 428 lavoratori della sede di Orcenico; in questo stabilimento la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro è stata definita nella misura massima del 60 per cento in tutti i mesi, fatta eccezione per i mesi di settembre, ottobre e novembre, in cui la riduzione sarà del 25 per cento. In tale sede la società ha reso operativo il contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro dal 1° febbraio: il personale, infatti, è rientrato in servizio il 23 gennaio scorso. Fa presente, inoltre, che per il 2012 i lavoratori di tale sito potranno beneficiare, oltre che del trattamento di integrazione salariale anzidetto a va-

lere sulle risorse statali, anche del contributo aggiuntivo a valere sulle risorse regionali previsto dalla regolamentazione attuativa della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2009; per i 578 lavoratori della sede di Trichiana la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro è stata definita nella misura massima del 60 per cento in tutti i mesi, fatta eccezione per i mesi di settembre, ottobre e novembre, in cui la riduzione sarà del 25 per cento. L'effettiva riduzione dell'orario di lavoro verrà, tuttavia, commisurata ai fabbisogni produttivi realmente richiesti alla struttura bellunese. Si fa presente inoltre che anche a Trichiana la normale attività produttiva è ripresa solo dal giorno 23 gennaio scorso dopo un'interruzione iniziata alla fine del mese di novembre 2011; per i 287 lavoratori della sede di Roccasecca la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro è stata definita nella misura massima del 60 per cento in tutti i mesi, fatta eccezione per i mesi di settembre, ottobre e novembre, in cui la riduzione sarà del 15 per cento. Fa presente, inoltre, che nel mese di gennaio non si è svolta alcuna attività produttiva, per cui sono state utilizzate tutte le ore di integrazione salariale autorizzate; mentre per il mese corrente e per quello di marzo è previsto un maggiore impegno produttivo che ridurrà di almeno il 30 per cento la richiesta di ore di integrazione salariale. Fa presente, inoltre, che in tale sede è in corso un piano di formazione per circa 130 dipendenti articolato in tre aree tematiche e finanziato per due terzi dalla Regione Lazio e per un terzo dalla società.

Per completezza di informazione comunica che i competenti uffici del Ministero hanno autorizzato, con decreto dell'8 aprile 2010, il trattamento di integrazione salariale in attuazione del contratto di solidarietà, per tutto l'anno 2010 per le sedi di Orcenico, Trichiana e Roccasecca e con decreto 20 aprile 2011 lo stesso trattamento per tutto l'anno 2011 per le stesse sedi oltre che per quella di Bassano Bresciano. Tale sede insieme a quella di Gozzano ha, inoltre, beneficiato del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività per gli anni 2010 e 2011.

Replica la senatrice BLAZINA (PD), dichiarando la propria soddisfazione e richiamando la rilevanza dell'accordo del 22 dicembre 2011 tra le parti sociali. Sottolinea a tale proposito la necessità che il Governo dedichi un'attenzione costante all'applicazione di tale accordo, in considerazione delle forti incertezze che in precedenza avevano investito in modo particolare lo stabilimento di Orcenico.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprendivo dei pubblici dipendenti (n. 439)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO, dopo aver ricordato che nella seduta dello scorso 14 febbraio erano emersi alcuni profili critici nel corso della discussione generale, ritiene opportuno informare la Commissione che la relatrice Spadoni Urbani gli ha sottoposto in via informale una bozza di osservazioni sull'Atto in titolo. Pur nell'esprimere il proprio convinto apprezzamento per il lavoro redazionale svolto dalla relatrice, esprime tuttavia il timore che la bozza sottopostagli potrebbe non aver recepito in maniera fedele ed esaustiva tutte le risultanze del dibattito svolto. Pertanto, nell'ottica di giungere all'elaborazione di un testo largamente condiviso, riterrebbe opportuno, nel presupposto che la relatrice Spadoni Urbani vi consenta, proseguire i lavori in una sede informale, raccogliendo i contributi dei rappresentanti dei Gruppi, ai quali chiede quindi se concordano con tale soluzione procedurale.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) concorda con la proposta avanzata dal Presidente e ritiene di estrema importanza che la Commissione possa dare spazio nel testo delle osservazioni a una serie di indicazioni di carattere marcatamente politico, non limitandosi a trasmettere alla Commissione di merito delle osservazioni concernenti unicamente questioni di carattere tecnico-normativo.

Il presidente GIULIANO ritiene quindi opportuno richiamare i principali profili problematici evidenziati nel corso della discussione generale, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari del provvedimento (oggetto dell'articolo 2) e all'interpretazione e applicazione del limite del 25 per cento alla retribuzione o all'indennità nei casi previsti dall'articolo 4. Giudica comunque di tutta evidenza come il dibattito e, di conseguenza, anche il testo delle osservazioni da esprimere, non possano non tener conto del più ampio problema delle categorie non interessate dall'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ricorda che nella precedente seduta era emerso l'impegno della relatrice a predisporre uno schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione. Pur ritenendo condivisibile la soluzione procedurale prospettata dal Presidente, sottolinea comunque la necessità che la Commissione possa procedere all'esame di un testo già formalmente predisposto.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), manifesta, a nome della propria parte politica, il consenso a procedere nei termini indicati dal Presidente. Tuttavia occorre a suo avviso stabilire alcuni punti fermi, per quanto riguarda in particolare il problema dell'individuazione dei destinatari del provvedimento e il principio – a suo parere fondamentale e irrinunciabile – di ritenere che il limite retributivo massimo previsto sia applicabile ai rapporti di lavoro e agli incarichi già in corso. Infatti, se si accetta la tesi, propugnata dal Governo, secondo cui l'intervento normativo in que-

sione è da correlare strettamente all'obiettivo generale di rigore nella gestione della spesa pubblica, sottolinea che non risulterebbe logicamente comprensibile né politicamente giustificabile prevedere una serie di deroghe e di limitazioni all'operatività del tetto massimo individuato nell'Atto del Governo in titolo. Pertanto, nel testo delle osservazioni non andrebbero sostenute o avallate ipotesi volte a limitare la portata generale del provvedimento e per contro andrebbe evidenziata la necessità di estendere il più possibile il suo ambito soggettivo di applicazione, anche attraverso una modifica all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. Soltanto a tali condizioni la propria parte politica potrà assumere un orientamento di voto favorevole sullo schema di osservazioni.

Il senatore CASTRO (*PdL*), traendo spunto dai rilievi svolti dal senatore Mazzatorta, evidenzia il problema delle politiche remunerative di soggetti di provenienza e nomina sostanzialmente politica, come gli amministratori delegati delle società *multiutility* costituite o partecipate dagli enti locali. Una analogo riflessione potrebbe riguardare la determinazione dei compensi spettanti ai titolari delle posizioni dirigenziali apicali nell'ambito degli enti previdenziali.

In conclusione ritiene del tutto evidente come, nel dare attuazione al decreto-legge n. 201 del 2011, il Governo debba perseguire l'obiettivo di elaborare un dettato normativo chiaro e in grado di accrescere la produttività del Paese.

Il senatore NEROZZI (*PD*), nel condividere la soluzione procedurale prospettata dal Presidente, specifica che, dalla lettura dello schema di decreto in titolo, emerge un duplice ordine di problemi. Da un lato vi sono dubbi interpretativi in merito all'esatta individuazione dei destinatari del provvedimento e quindi delle categorie alle quali il limite massimo retributivo risulta applicabile. Dall'altro, a fronte delle categorie di incerta inclusione nel provvedimento, non risultano disponibili giustificazioni circa le categorie manifestamente escluse dal suo ambito di applicazione.

Pertanto, nello schema di osservazioni, occorrerebbe individuare le opportune proposte di affinamento del testo, per renderne chiara e incontrovertibile l'applicazione, e, inoltre, suggerire l'inclusione di ulteriori categorie di dipendenti che risultano attualmente escluse, sulla base di principi di parità di trattamento e di opportunità politica.

Il presidente GIULIANO, preso atto dell'orientamento espresso dai Gruppi e al fine di consentire alla relatrice Spadoni Urbani di predisporre un testo il più possibile condiviso, sottopone alla Commissione l'opportunità di convocare un'apposita seduta domani mattina, per procedere all'esame e alla votazione dello schema di osservazioni sull'Atto del Governo n. 439.

La Commissione concorda con il Presidente e gli conferisce mandato a valutare l'opportunità di convocare una apposita seduta nella mattinata di domani per concludere l'esame dell'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

314^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Des Dorides, direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, accompagnato dal dottor Sergio Schettini, direttore unità operativa di ostetricia e ginecologia della stessa Azienda e il dottor Diamante Pacchiarini, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il dottor DES DORIDES ricorda che in Basilicata, in virtù di una delibera regionale dello scorso anno, è stata intrapresa una riforma del percorso nascita, con la conseguente riorganizzazione dei punti nascita e la chiusura di quelle strutture con meno di 500 parti all'anno. Rispetto ai criteri ritenuti ottimali, si registra negli ultimi anni una riduzione progressiva dell'indice relativo ai tagli cesarei; tuttavia, richiama l'esigenza di considerare alcuni parametri che possono influire sul risultato, parametri che, in una regione particolare come la Basilicata, acquisiscono un peso considerevole, come ad esempio l'indice di dispersione della popolazione o le difficoltà connesse alle distanze da percorrere.

Fa presente inoltre che è allo studio una delibera volta a modificare il meccanismo dei DRG in modo da accrescere il valore economico del parto senza dolore e da diminuire, invece, il valore economico del parto cesareo, in modo da ridurre il ricorso.

Coglie infine l'occasione per ricordare che presso l'Ospedale San Carlo di Potenza sono presenti spazi che ospitano le madri dopo il parto, nell'eventualità in cui il neonato sia trattenuto: si tratta di una iniziativa che, oltre a venire incontro alle difficoltà logistiche così forti in Basilicata, permette una gestione più umana dell'evento nascita. Restano tuttavia irrisolti alcuni problemi legati in particolare al sistema dei trasporti, con un numero alto di trasferimento di neonati in centri extraregionali: anche rispetto a tale criticità è comunque in corso di definizione un apposito protocollo regionale.

Il dottor PACCHIARINI, dopo aver fornito alcuni dati sul numero dei parti presso l'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, sottolinea come negli ultimi anni si è, da una parte, registrata una contrazione dei parti cesarei e, dall'altra, un aumento della partoanalgesia. Inoltre, l'anno scorso è stato deliberato il percorso di valutazione dei rischi connessi alla gravidanza, sulla base dei dati risultanti dalla letteratura internazionale e dalle evidenze scientifiche: si tratta di una iniziativa rilevante che si trova ora nello stadio attuativo.

Reputa poi opportuno ricordare che per fronteggiare le criticità legate a gravidanze oltre termine e per evitare ricoveri inutili o ripetuti, si è ipotizzata la creazione di ambulatori dedicati che permettano di aumentare il livello delle analisi e dei monitoraggi.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nel richiamare l'attenzione sui rilevanti problemi di ordine organizzativo connessi ai territori disagiati, sollecita una valutazione dei soggetti auditi sull'esigenza di puntare sulla certificazione, sulla trasparenza e sulla comunicazione in modo da fornire risposte ottimali nei confronti dei pazienti, anche per quanto attiene specificamente il tema dei trasporti, richiamato dal dottor Des Dorides.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede maggiori ragguagli ai soggetti auditi in merito alle informazioni fornite alle donne nella fase di prepara-

zione al parto, con particolare riguardo al tipo di collegamento esistente tra rete territoriale e strutture ospedaliere. Sarebbe poi opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sulla partoanalgesia al fine di appurare se essa è praticata 7 giorni su 7 e nell'intero arco della giornata e se sulla stessa sono rese le dovute informazioni alla donna.

In merito poi alle considerazioni svolte dal dottor Pacchiarini, per quanto concerne le difficoltà legate alla sostituzione del personale più anziano in un settore delicato qual è quello della ostetricia-ginecologia, chiede se tale situazione può incidere sulla spinta innovativa e sulla capacità di risposta da dare alla donna in gravidanza; peraltro, potrebbe essere utile sapere quali difficoltà può incontrare l'istituzione di ambulatori specifici e quanto è la durata media di ricovero per il parto e se le donne, dopo l'uscita dall'ospedale, sono informate dei problemi che si potrebbero verificare in seguito alla nascita.

Il dottor DES DORIDES conferma come la situazione dei trasporti in Basilicata risulti difficile per le particolari caratteristiche di tale regione, anche alla luce del fatto che la recente riorganizzazione della rete prevede sul territorio solo quattro punti nascita. Se da una parte, quindi, occorre un sistema capillare di trasporti, dall'altra, resta un oggettivo *deficit* di tipo logistico: in ogni caso, gli indici di mortalità risultano assai vicini accanto a quelli ritenuti *standard*, a dimostrazione del fatto che il sistema, pur in presenza delle criticità richiamate, garantisce una risposta efficace.

Dopo aver rilevato come nella organizzazione dei corsi preparto si siano incontrate alcune difficoltà, pone l'accento sul fatto che la partoanalgesia è sempre più praticata, attraverso una risposta che copre l'intero arco della giornata e l'intera settimana.

Il dottor PACCHIARINI rileva che non sempre la maggiore anzianità del personale sanitario costituisce un fattore di ostacolo alla capacità innovativa e alla esigenza di un costante aggiornamento, sebbene in alcuni casi sia soprattutto il personale precario a gestire determinate procedure. Pone poi in risalto le particolari difficoltà connesse alla pratica della libera professione da parte dei medici nell'ambito della ostetricia-ginecologia: infatti, il particolare rapporto di fiducia che viene ad instaurarsi tra il medico e la propria paziente, tanto più evidente quando la gravidanza si accompagna ad eventi patologici, produce tanto vantaggi quanto svantaggi. Anche per quanto concerne le informazioni verso le donne in gravidanza, ritiene che un fattore determinante sia quello della formazione, educazione e preparazione del personale addetto.

Il senatore COSENTINO (PD) chiede se il dottor Pacchiarini può fornire ulteriori valutazioni sugli effetti che le misure previste nel piano di rientro dai deficit sanitari possono provocare sull'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, che viene reputata tra le punte di eccellenza della sanità romana.

Il dottor PACCHIARINI sottolinea che certamente l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per molti aspetti si pone al vertice del sistema sanitario cittadino, anche per l'alta professionalità del personale sanitario; tuttavia, non nasconde che in molti casi vi siano delle preoccupanti situazioni negative. Tiene poi a precisare che sulla questione del blocco del *turn over* bisognerebbe fornire delle valutazioni il più possibile oneste, tenuto conto che presso l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini il rapporto tra medici ed infermieri ed il numero dei posti letto è del tutto soddisfacente: pertanto, i problemi derivano da una distribuzione non omogenea di tali risorse – perchè, ad esempio, si ravvisa una carenza di anestesisti o vi è un numero troppo alto di infermieri aventi mansioni ridotte – e dall'aumento dell'età media del personale.

Il presidente TOMASSINI ritiene che nella odierna audizione sono emersi elementi informativi di estrema utilità per il prosieguo della procedura informativa, sia in merito al sistema dei trasporti, sia alle implicazioni derivanti dall'esercizio della libera professione nell'ambito della ostetricia-ginecologia. Rispetto a questo ultimo argomento, in particolare, occorre sottolineare il pericolo di un superamento dei compiti di istituto, ma anche il vantaggio di una più solida alleanza terapeutica tra la paziente ed il proprio medico di fiducia che, in taluni casi, può evitare anche di ricorrere al parto cesareo. In ogni caso, emerge l'esigenza di disciplinare in maniera più flessibile tali aspetti.

Avverte quindi che la documentazione rilasciata dal dottor Pacchiarini sarà resa disponibile alla pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per i dati e le valutazioni fornite, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**327^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
MAZZUCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Claudio Maestrini, presidente di AssoEcoPlast, accompagnato dal dottor Ivan Segala, dal dottor Corrado Gatti, dal dottor Emo Chiellini, dal dottor Franco Spicciariello e dal dottor Andrea Morbelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di AssoEcoPlast

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Il dottor MAESTRINI illustra preliminarmente le finalità di AssoEcoPlast, associazione che promuove l'utilizzo di materiali polimerici e additivi ecocompatibili e raccoglie oltre 100 aziende sul territorio nazionale operanti nel settore dei sacchi per asporto delle merci con più di 1.500 dipendenti. Introduce quindi il tema della compostabilità e biodegradabilità dei sacchi per asporto delle merci, ricordando che il Legislatore ha già stabilito, all'articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, che la bioplastica compostabile deve essere utilizzata per la raccolta della frazione umida dei rifiuti. Fa poi presente che biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi non sono sinonimi: infatti, il compostaggio è un processo governato dall'uomo in un ambiente controllato e la compostabilità rappresenta un caso particolare di biodegradabilità. Sottolinea inoltre che quando un sacco in bioplastica non finisce nel compostaggio si verifica uno spreco di risorse pregiate ed un danno per l'ambiente. Dopo aver svolto approfondite considerazioni sul mercato italiano della bioplastica compostabile, osserva che la biodegradabilità senza compostabilità rappresenta una soluzione comunque idonea a fronteggiare il grave problema dell'accumulo dei rifiuti plastici nell'ambiente. Ritiene quindi che la norma UNI EN 13432:2002 rappresenti un riferimento troppo severo rispetto ai requisiti di biodegradabilità e che la bioplastica compostabile non favorisca lo sviluppo dell'economia italiana. Paventa quindi i rischi per il connesso settore economico derivanti dalla conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 nel testo approvato dal Senato, sottolineando che imporre la compostabilità di tutti i sacchi per l'asporto delle merci rappresenta un danno non solo per l'ambiente ma anche per il sistema economico nazionale. Esprime inoltre perplessità sul criterio impiegato dal decreto-legge n. 2 del 2012 per determinare la riutilizzabilità dei sacchetti, basato fondamentalmente sullo spessore degli stessi. L'esclusione dei sacchi in plastica ad elevato spessore dal divieto di commercializzazione spingerà il mercato a produrre imballaggi in plastica molto più spessi del necessario, aumentando così la quantità di plastica non biodegradabile in circolazione. Ad essere incentivato sarà invece l'utilizzo di sacchi in carta, il cui impatto ambientale è certamente più negativo di quelli in plastica. Paventa infine il pericolo che scopo della disposizione del citato decreto sia quello di spartire il mercato tra bioplastica e carta, piuttosto che il rispetto dell'ambiente. Svolge, da ultimo, preoccupate considerazioni sui risvolti occupazionali connessi alla chiusura delle aziende che a breve non potranno più operare nel settore.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritiene che l'intervento da parte degli auditi in sede di indagine conoscitiva avrebbe richiesto maggiore attenzione rispetto alla trattazione dei temi oggetto della stessa indagine e quindi maggiori riferimenti al ciclo integrato dei rifiuti, piuttosto che una critica sulle modifiche apportate al decreto-legge n. 2 del 2012.

La presidente MAZZUCONI chiede quali siano le proposte che gli auditi ritengono di formulare sul tema dell'impiego dei sacchi in plastica,

ferma restando l'esigenza di mantenere la norma del citato decreto-legge n. 2 sulla biocompostabilità dei sacchi stessi.

Il senatore DE LUCA (*PD*) fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 è all'esame della Camera e sono pertanto ancora possibili modificazioni migliorative del provvedimento.

Il dottor MAESTRINI, in sede di replica, ritiene che sia possibile individuare dei segmenti di mercato intermedi, nell'ambito della piccola distribuzione e dei negozi, utili per l'impiego dei prodotti plastici di quelle imprese che rischiano di trovarsi totalmente escluse dal mercato di riferimento, al fine di consentire a queste ultime di organizzare la necessaria ristrutturazione dei propri processi produttivi.

La presidente MAZZUCONI ringrazia gli auditi per il contributo reso ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria
107^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: esame del rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22 febbraio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ricorda come si stia avviando a conclusione l'intenso e fecondo lavoro di preparazione di un rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e

nei centri di accoglienza e di trattenimento per migranti in Italia. Il rapporto, che consta essenzialmente di due parti, la prima sulla situazione negli istituti penitenziari, la seconda nei centri per migranti, si muove esclusivamente nella prospettiva del rispetto dei diritti umani, e tiene conto – in questa sua ultima versione – delle più importanti sentenze che sono state emanate su argomenti cruciali non solo da tribunali italiani, ma anche da istanze giurisdizionali internazionali. Osserva che i membri della Commissione hanno ricevuto la bozza del rapporto e che sono giunte diverse osservazioni di cui si è tenuto conto.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA(*PD*), nel rilevare l'alta qualità del lavoro svolto, chiede che su alcune questioni come gli *standard* minimi degli istituti penitenziari e gli ospedali psichiatrici giudiziari, si possa giungere a formulare raccomandazioni precise e condivise.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) sottolinea come la bozza di rapporto abbia registrato una convergenza ampia su molti punti e ribadisce l'importanza, messa in evidenza dalla senatrice Garavaglia, di fare seguire al rapporto l'adozione di un atto di indirizzo che valorizzi la convergenza realizzata, tenendo conto che tra gli aspetti più importanti da mettere a fuoco vi è anche il problema di cosa accade dopo che i detenuti hanno espiato la pena.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO(*PD*), nel sottolineare come il lavoro appaia nel complesso ben fatto e accurato, ricorda di avere già fatto pervenire diverse osservazioni al Presidente e che ne farà giungere poche altre. Ricorda come se da un lato il rapporto si sofferma sulle morti in carcere, dall'altro non dà adeguato spazio ai suicidi degli agenti della polizia penitenziaria. Rileva come l'impegno sulla istituzione del reato di tortura costituisca un elemento importante che andrebbe maggiormente sottolineato e come, quanto agli ospedali psichiatrici giudiziari, ancora si debbano realizzare gli auspici convergenti di una rapida chiusura. Sottolinea positivamente come il rapporto abbia dedicato ampio spazio ai centri per migranti che sono fuori sintonia rispetto alla normativa internazionale. Conclude ricordando come l'appendice del rapporto dovrebbe comprendere i testi relativi alle proposte per l'istituzione di un garante nazionale per i detenuti, posto che sin dalla prima audizione dell'allora sottosegretario Enzo Scotti fu posta in evidenza l'importanza di un tale provvedimento e come rispetto ad esso si fosse data disponibilità a non insistere ove si fosse proceduto alla creazione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani che avesse competenza anche riguardo ai diritti dei detenuti, cosa che ancora non è avvenuta.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda come il dibattito sulle carceri nell'Aula del Senato fosse essenzialmente dovuto ad una sensibilità trasversale e sostanzialmente condivisa riguardo a quattro aspetti fondamentali: amnistia, indulto, depenalizzazione, decarcerizzazione. Nel sottoli-

neare come il rapporto tenga bene conto delle criticità che presenta il nostro paese rispetto alle normative internazionali – sia rispetto agli istituti di pena sia rispetto ai centri per migranti – ed opportunamente auspichi l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, proprio come previsto da quelle normative, raccomanda che il rapporto non sopravvaluti gli intendimenti dell'attuale Governo riguardanti gli istituti penitenziari, giacché essi potrebbero infine non trovare attuazione. Raccomanda infine di dedicare una riflessione al tema del 41-*bis*, un regime carcerario recentemente inasprito, chiamato in un vecchio rapporto di Sergio D'Elia e Maurizio Turco del 2003 «Tortura democratica».

La senatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), nell'apprezzare il lavoro svolto, richiama l'attenzione sulla condizione degli italiani detenuti all'estero che si trovano spesso in una condizione assai più spiacevole di quella che vivrebbero in un istituto penitenziario italiano e che sono per lo più abbandonati a loro stessi: su questo occorrerebbe chiedere maggiore impegno ai Ministeri degli esteri e della giustizia.

Il senatore BODEGA, (*LNP*), nel rilevare le ampie convergenze registrate su pressoché tutte le parti del rapporto, che potrebbero fornire lo spunto per un atto di indirizzo condiviso, si chiede se dare spazio alla questione del 41-*bis* – argomento assai vasto e delicato – non rischi di snaturare il testo.

Il presidente MARCENARO, concludendo il dibattito, rileva come effettivamente la questione degli italiani detenuti all'estero costituisca argomento delicato e doloroso e come rispetto al 41-*bis* il rapporto potrà limitarsi a dare atto al senatore Perduca di avere sollevato la questione. Quanto alle raccomandazioni che il rapporto dovrà contenere ci si potrà limitare ad alcune questioni pregnanti e condivise che sottolineino come l'ordinamento italiano preveda che in situazioni gravi si possa essere privati della libertà, ma mai della dignità. In ogni caso la riflessione di oggi potrà essere portata avanti il prossimo martedì, in quanto la Commissione potrà utilmente dedicare una ulteriore seduta al rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia. Chiude quindi la seduta ringraziando tutti per la partecipazione alla seduta e al dibattito.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, accompagnata dal prefetto Elisabetta Belgiorno, direttore dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari; dal prefetto Bruno Frattasi, capo della Segreteria del Ministro; dalla dottoressa Alessandra Guidi, capo della Segreteria tecnica; dal dottor Mauro Alberto Mori, portavoce del Ministro e dal dottor Felice Columbrino, coordinatore Ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 12,20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Audizione del Ministro dell'Interno

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ricordando i settori di interesse della Commissione.

Il Ministro CANCELLIERI svolge un'ampia relazione.

Pongono domande i senatori LUMIA e LAURO, gli onorevoli TASSONE e NAPOLI, il senatore SERRA, gli onorevoli PAOLINI e VELTRONI, il senatore SALTAMARTINI, le onorevoli BOSSA e GARAVINI, i senatori ARMATO, LI GOTTI, MARITATI, LEDDI e DE SENA, l'onorevole MARCHI, i senatori DELLA MONICA e GARRAFFA.

Il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito e rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi

(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Andrea RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita BONIVER, *presidente*, i senatori Massimo LIVI BACCI (*PD*), Diana DE FEO e il deputato Teresio DELFINO (*UdCTP*).

Andrea RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Riccardi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina.

Celestina GRAVINA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera*, svolge una relazione.

Raffaele MANICONE, *Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Magda NEGRI (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Celestina GRAVINA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini
(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nell'introdurre il tema dell'audizione, comunica che l'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini, è accompagnato dal presidente della società Daneco, Antonio Caporale, e dal principale azionista della società Daneco, Francesco Colucci.

Francesco COLUCCI, *principale azionista della società Daneco*, e Bernardino FILIPPINI, *amministratore delegato della società Daneco*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Daniela MAZZUCONI (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Bernardino FILIPPINI, *amministratore delegato della società Daneco*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo avere svolto alcune precisazioni, essendo imminente l'inizio dei lavori presso l'Assemblea della Camera, ringrazia i rappresentanti della Daneco per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria
97^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
NEROZZI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo, dottoressa Emanuela Donato e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono, in rappresentanza della Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale (SIMLII), il professor Pietro Apostoli, presidente, il professor Antonio Bergamaschi, vice presidente, e il dottor Andrea Magrini, segretario.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

AUDIZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE (SIMLII)

Il presidente NEROZZI dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione odierna, richiesta dalla Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale (SIMLII) in occasione del rinnovo dei propri vertici, e ricorda che la Società era già stata ascoltata dalla Commissione lo scorso 3 marzo 2009.

Il professore APOSTOLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'incontro odierno, fa presente che nel nuovo mandato della SIMLII si è deciso di porre al centro del programma di attività 2011-2014 il rafforzamento del ruolo dei medici del lavoro. Anche gli ultimi dati sugli infortuni sul lavoro dimostrano la necessità di intervenire su questo aspetto, valorizzando il ruolo e il coordinamento delle figure tecniche preposte alla prevenzione, che non sempre le attuali norme di legge o le buone pratiche riconoscono in modo adeguato. Si tratta di un'esigenza da tempo segnalata da parte della SIMLII, sulla base della propria esperienza: la Società è infatti una delle più antiche organizzazioni di medicina del lavoro e, annoverando tra i propri associati sia docenti universitari che medici che operano sul campo (ossia nelle aziende e negli altri luoghi di lavoro), ha una visione trasversale e completa dei problemi.

La principale preoccupazione è stata in questi anni quella di garantire un'adeguata formazione e aggiornamento degli operatori di medicina del lavoro. A tale scopo, sono state prodotte 30 linee guida, sono stati attivati programmi di formazione a distanza (l'ultimo dei quali ha visto la partecipazione di quasi 800 persone) e si è altresì cambiata anche l'impostazione dei congressi e degli altri incontri di settore, nell'ottica di «ripartire dal lavoro».

La SIMLII ritiene infatti che i medici del lavoro debbano essere maggiormente coinvolti nelle attività di prevenzione e che il loro ruolo debba essere specificamente riconosciuto anche a livello normativo: esiste, nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, un livello più profondo, quello del fattore umano, sul quale si può incidere solo con l'azione di operatori competenti che sviluppino un rapporto diretto con le persone. Questo è il ruolo che devono rivestire i medici del lavoro, la cui figura si deve quindi affiancare alle altre figure della prevenzione di carattere più specificamente tecnico. In particolare la SIMLII propone il medico di lavoro come consulente globale della prevenzione, che assiste l'azienda fin dall'inizio nella progettazione delle attività, al pari di altre competenze come quelle degli ingegneri o dei progettisti.

Sottolinea dunque la necessità di superare la visione che limita il ruolo del medico del lavoro all'effettuazione delle visite fiscali di legge, per coinvolgerlo in una azione complessiva di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ricorda poi alcune critiche già espresse in passato dalla Società al decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove affida

ai medici del lavoro una serie di adempimenti che appaiono eccessivi, o perché estranei al loro ruolo o perché comunque inutilmente gravosi e rispetto ai quali servirebbe una opportuna semplificazione. Occorre inoltre definire più chiaramente il ruolo e il valore delle indicazioni di prevenzione contenute nelle buone prassi e nelle linee guida, anche alla luce degli orientamenti consolidati in campo nazionale ed internazionale.

Il PRESIDENTE concorda sul fatto che l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali negli ultimi anni conferma la necessità di rafforzare l'attenzione sull'aspetto umano, ossia sulle condizioni del singolo lavoratore, integrandolo con le attività di prevenzione più strettamente tecniche. Tenendo conto del rapporto tra il numero degli infortuni e quello degli occupati, si vede come nei grandi settori industriali il *trend* sia decrescente, così come in edilizia (pur rimanendo molto alti i numeri assoluti degli incidenti). Viceversa, il rapporto rimane estremamente alto nei settori caratterizzati da operatori economici di piccole dimensioni, come l'agricoltura e l'artigianato (ad esempio le attività pirotecniche o la concia dei pellami), che sono i comparti dove risulta più difficile incidere sulla preparazione e sulla qualificazione dei lavoratori.

Ad esempio, negli incidenti in agricoltura legati al ribaltamento dei mezzi, la maggior parte delle vittime sono persone molto giovani o molto anziane, che non hanno spesso i requisiti di preparazione o anche semplicemente fisici per operare su questi mezzi, mancando un'espressa disposizione di legge.

Sottolinea quindi l'interesse della Commissione per le indicazioni che la SIMLII ha già elaborato o potrà elaborare in futuro su questi aspetti legati più direttamente alle condizioni personali dei lavoratori e che potrebbero fornire utili spunti, anche in vista della relazione finale sull'attività della Commissione, per proporre al Parlamento e al Governo eventuali modifiche di tipo legislativo tese ad innalzare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come si è già fatto per alcuni settori quali l'agricoltura e gli appalti. Un discorso analogo vale per i lavoratori stranieri, che provengono da altri contesti culturali e sono spesso occupati in lavori molto pesanti e pericolosi. Anche in questo caso l'attenzione al fattore umano appare essenziale per aggredire ancora più in profondità il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Il professore APOSTOLI osserva che, anche senza modificare le attuali normative, si potrebbero raggiungere risultati importanti chiarendo meglio il valore che possono avere, in termini di efficacia e di coerenza, le indicazioni di prevenzione antinfortunistica fornite dagli operatori di medicina del lavoro nelle buone prassi, soprattutto in relazione alle prescrizioni di carattere normativo. Ad esempio la SIMLII sta lavorando su una linea guida specifica sugli effetti dell'invecchiamento progressivo della popolazione lavorativa in certi settori, tra i quali anche l'agricoltura: questo fenomeno, sconosciuto in passato, sta creando l'insorgere di patologie e di problemi di salute che i lavoratori tendono a trascinarsi per

molti anni, con le conseguenze immaginabili. Occorre quindi integrare le indicazioni di tipo tecnico con quelle di carattere medico-biologico per una vera prevenzione, rafforzando il ruolo del medico del lavoro, specie se si considera che in certi contesti (come le aziende di minori dimensioni) questi è spesso l'unica figura tecnica di riferimento.

Segnala poi alcune perplessità circa i contenuti di uno degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che detta i contenuti e le modalità per la formazione, tra gli altri, degli operatori della prevenzione: vi sono alcuni adempimenti e requisiti di qualificazione richiesti ai medici del lavoro che appaiono decisamente eccessivi, in una sorta di «accanimento» che prevede obblighi di formazione anche dove non servirebbero.

Il presidente NEROZZI evidenzia che i problemi della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono purtroppo molto più ampi. Contrariamente a quanto talvolta si pensa, le risorse finanziarie per le attività di formazione vi sono, ma sono spesso spese male, in quanto i corsi o non vengono fatti oppure sono svolti in maniera superficiale e non corretta. Ciò, oltre a essere eticamente censurabile, pone seri problemi anche rispetto alla preparazione dei lavoratori ai fini della prevenzione, che in alcuni casi non fanno neanche la formazione di base. L'INAIL sta lavorando molto su questi temi, ma il problema è molto complesso. Occorre anzitutto trovare modelli didattico-formativi validi in tema di sicurezza sul lavoro: la Commissione ad esempio ha audito alcuni atenei che hanno organizzato corsi specializzati su queste materie, ma l'offerta formativa è ancora inadeguata. Altro tema, legato sempre alla necessità di una maggiore e specifica attenzione alle caratteristiche personali dei lavoratori, è quello delle malattie professionali: ad esempio, come la Commissione ha segnalato nella recente relazione sul terzo anno di attività e nelle relative risoluzioni approvate dall'Assemblea del Senato, esistono alcune malattie «di genere», ossia patologie professionali (legate alle condizioni lavorative di determinati settori) che danneggiano la stessa capacità riproduttiva degli individui (uomini e donne).

Nel ribadire l'interesse della Commissione ad acquisire eventuali contributi che la SIMLII ritenga di poter fornire sulle questioni oggetto del dibattito, ringrazia infine gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria

147^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCITELLI

Interviene il responsabile dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, professor Stefano Vicari.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del responsabile dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo.

Il professor Stefano VICARI fornisce in primo luogo dati statistici sulle patologie psichiatriche dell'età evolutiva. Quindi si sofferma sugli aspetti di maggiore criticità del settore, che a suo avviso sono rappresentati dalla penuria di posti letto dedicati alla psichiatria infantile e dalle difficoltà nella somministrazione di adeguate terapie farmacologiche, dovute perlopiù alla presenza di diffusi pregiudizi e alla mancanza di approfondimenti scientifici.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni, i senatori SACCOMANNO, BOSONE e il PRESIDENTE.

L'audito risponde alle domande a lui rivolte, soffermandosi sui temi delle contenzioni in ambito pediatrico, dell'anoressia e delle dipendenze patologiche in età evolutiva, dei costi impliciti della carenza di cure specialistiche per le patologie psichiatriche infantili. Annuncia inoltre il deposito di una memoria scritta.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Vicari e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MAZZARACCHIO auspica che in sede di Ufficio di Presidenza sia presa in considerazione una sollecita audizione del Ministro della salute, per affrontare le problematiche emerse nel corso della seduta odierna, in particolare quella relativa alla penuria di posti letto per la psichiatria infantile.

La senatrice BIANCONI segnala in termini problematici un recente articolo di stampa che riporta i contenuti di una audizione secretata dalla Commissione, stigmatizzando tale inopinata propalazione.

Il PRESIDENTE assicura che sarà sua cura sottoporre tali questioni all'esame dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,50.

